

IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -

ANNO VIII n. 41

MARZO 2007

La Scala & Associati Studio Legale e Tributario

Milano Roma Torino Vicenza Padova Verona Mantova

www.lascalaw.com www.thealliancelaw.com



THE EUROPEAN LEGAL
ALLIANCE

La Scala & Associati Studio Legale e Tributario

www.lascalaw.com



Servizi On-Line

Lo Studio comunica a tutti i lettori di *lusletter* che è possibile ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli aggiornamenti **relativi ai servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:



una e-mail **giornaliera** con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);



una e-mail **settimanale** con i **link relativi** agli articoli più interessanti segnalati **dal Team IP/IT** in materia di Intellectual Property e Information Technology;



una e-mail periodica curata dal **Team di Diritto Tributario**, con **aggiornamenti** e commenti riguardanti la materia fiscale;



una e-mail settimanale con l'**anteprima** dei principali argomenti che saranno trattati nel numero **di lusletter di prossima pubblicazione** ed il relativo link;



una e-mail bimestrale con la **segnalazione** dell'avvenuta pubblicazione dell'ultimo numero **di lusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **a.caltagirone@lascalaw.com**.

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è completamente gratuito.

La Scala & Associati - Internet Staff

SOMMARIO

ATTUALITA' NORMATIVE

Indicazioni del Garante della concorrenza e del mercato sull'adozione di misure cautelari e sanzioni amministrative.	1
Publicato il regolamento comunitario sugli aiuti di importanza minore c.d. "de minimis" alle imprese.	1
Recenti modifiche di T.U.B. e T.U.F.	1
Riforma del risparmio: attuata la delega per l'adeguamento di T.u.b., T.u.f. e leggi speciali.	2
Diritto d'autore: dall'Ue il Testo unico per semplificare la disciplina relativa alla durata di protezione.	2
Regione Sardegna: versamento delle imposte su seconde case ad uso turistico, aeromobili e unità da diporto.	2

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

Nuovo restyling per la Carta di Treviso: tutela dei minori anche su internet. Vietate le partecipazioni televisive se si lede la dignità del ragazzo.	3
Quorum costitutivi e deliberativi nelle s.r.l..	3
La concessione abusiva del credito.	4
La Consob e la soluzione extragiudiziale delle controversie in materia di servizi di investimento.	4
Revocatoria delle rimesse bancarie e teoria del "massimo scoperto" all'indomani della riforma.	4
Ancora sulla natura del pagamento del terzo: una corretta applicazione dei principi regolatori della materia.	5
Provvisoria facoltativa' del provvedimento d'urgenza.	5
In tema di aggiudicazione provvisoria nell'esecuzione forzata.	5
Transito esterno di merci e limiti alla tutela del titolare del marchio.	6
Disciplina dei nomi geografici: limiti alla loro tutela.	6
Privacy. Inosservanza della normativa sulla protezione dei dati personali nei trasferimenti internazionali di valuta.	7
Qualche considerazione sul regolamento di attuazione della procedura di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale.	7
La disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte sui redditi.	8
Note critiche sulla presunzione in tema di residenza fiscale di società ed enti introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n.233.	8

GIURISPRUDENZA

Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione.	9
--	---

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO	21
Contrasti giurisprudenziali in tema di revocatoria ordinaria.	21

DIRITTO FALLIMENTARE	22
La nuova disciplina dei mandati di pagamenti.	22
DIRITTO SOCIETARIO	23
Il mercati dei servizi bancari al dettaglio in Italia e in Europa: un raffronto tra le indagini dell'antitrust italiana e della commissione europea.	23
MERCATI FINANZIARI	25
CONSOB: documenti di consultazione recanti modifiche al Regolamento Emittenti (11971/99), al Regolamento Intermediari (11522/98) e al Regolamento Mercati (11768/98).	25
Direttiva Prospetti: il Consiglio dei Ministri ha recepito la disciplina europea sulle informazioni dei prodotti finanziari.	25
INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY	26
Violazione dell'obbligo di tutela del patrimonio aziendale come giusta causa di licenziamento.	26
DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"	27
Direttiva 2005/29/Ce sulla difesa del consumatore dalle pratiche commerciali sleali.	27
ESECUZIONI IMMOBILIARI	28
Le nuove disposizioni in materia di mutui con garanzia ipotecaria di cui alle "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese". (decreto legge n. 7 del 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 1 febbraio 2007).	28
DIRITTO TRIBUTARIO	29
L'ottimizzazione fiscale delle somme a disposizione del fallimento.	29
BREVISSIME	
Avvisi di vendita su internet.	30
Pubblicita' dei tabacchi.	30
Rapporto Kpmg E-Retail Finance in Italia.	30
Riforma fallimentare a Milano.	30
Sospensione della riscossione.	30
COSE NOSTRE	
Nuove dallo studio	31
Convegni	31
BIBLIOTECA	
Nuovi acquisti	32

ATTUALITA' NORMATIVE

INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SULL'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Il **Garante** della **concorrenza** e del **mercato** ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 14 - *bis*, legge n. 287/1990, introdotto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 223/2006 (per una sintesi del provvedimento, cfr. *Diritto e Pratica delle Società* n. 13/2006, pag. 10), convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006 (per una sintesi del provvedimento, cfr. *Diritto e Pratica delle Società*, nn. 14-15, pag. 11). La nuova disposizione, in particolare, prevede che, in casi di **urgenza** determinati dal rischio di **grave** e **irreparabile danno** alla concorrenza, l'*Authority* della concorrenza e del mercato può adottare **d'ufficio misure cautelari** per un determinato periodo di tempo, nonché infliggere **sanzioni amministrative pecuniarie** alle imprese che non attuino le predette misure. (a.c.)

* * *

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO COMUNITARIO SUGLI AIUTI DI IMPORTANZA MINORE C.D. "DE MINIMIS" ALLE IMPRESE.

Il provvedimento sostituisce integralmente il regolamento Ce 69/2001, relativo all'applicazione degli **artt. 87 e 88** del Trattato Ce agli aiuti d'importanza minore (c.d. "*de minimis*") alle imprese. La Commissione Ce, in particolare, ha stabilito che **l'importo complessivo degli aiuti "de minimis"**, concessi alla medesima impresa, non deve superare i **200.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari e **100.000 euro** nel caso di imprese attive nel settore del trasporto sulla strada. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma del predetto aiuto o dall'obiettivo perseguito, nonché a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il provvedimento si applica dal **1 gennaio 2007** al **31 dicembre 2013**. (a.c.)

RECENTI MODIFICHE DI T.U.B. E T.U.F..

Sono stati recentemente recepiti nel nostro ordinamento, tramite l'emanazione del **d.l. 297/2006**, (il quale ha parzialmente modificato sia il Testo Unico Bancario che il Testo Unico della Finanza), i principi contenuti nelle direttive comunitarie nn. 2006/48 e 2006/49, le quali stabiliscono i **requisiti di adeguatezza patrimoniale** che devono possedere le **banche e le imprese d'investimento** nel nostro paese.

Obiettivo delle menzionate direttive è quello di creare un allineamento tra gli Stati aderenti all'Unione Europea, con riguardo ai requisiti minimi necessari per l'accesso sia all'attività bancaria che a quella finanziaria. (g.m.)

* * *

RIFORMA DEL RISPARMIO: ATTUATA LA DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DI T.U.B., T.U.F. E LEGGI SPECIALI.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. che attua la **delega** per il **coordinamento** e l'**adeguamento** del Testo unico bancario (**Tub**) e del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (**Tuf**), nonché delle altre leggi speciali alla c.d. **legge sul risparmio** (legge n. 262/2005, per una sintesi del provvedimento, cfr. Diritto e Pratica delle Società n. 1/2006, pag. 15). Tra le modifiche apportate dalla nuova normativa si segnalano: lo spostamento al **30 giugno 2007** del termine per gli **adeguamenti statuari** da parte delle società quotate; l'adozione delle modifiche per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alla legge sul risparmio, attraverso deliberazioni **dell'assemblea straordinaria** avvenuta con il **voto favorevole** della **maggioranza del capitale sociale** rappresentato in assemblea; la **soppressione del voto segreto** per la nomina delle **cariche sociali** delle aziende. (v.a.)

* * *

DIRITTO D'AUTORE: DALL'UE IL TESTO UNICO PER SEMPLIFICARE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA DURATA DI PROTEZIONE.

La direttiva ha la finalità di **semplificare** la disciplina relativa alla **durata di protezione del diritto d'autore** e di alcuni diritti connessi, nonché di tutelare il buon **funzionamento del mercato interno dell'Ue**, armonizzando le legislazioni degli Stati membri in modo che la durata di protezione del diritto d'autore sia identica in tutta la Comunità europea (70 anni dalla morte dell'autore). Il provvedimento **abroga le direttive Ce 93/98 e 2001/29** sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e di diritti riguardanti le società d'informazione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.U.E.. (m.p.)

* * *

REGIONE SARDEGNA: VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SU SECONDE CASE AD USO TURISTICO, AEROMOBILI E UNITÀ DA DIPORTO.

Saranno operativamente efficaci a partire dal **1° giugno 2007** i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate per il **versamento dell'imposta** sulle seconde case ad uso turistico e dell'imposta sugli aeromobili ed unità da diporto, istituite rispettivamente dagli artt. 3 e 4 della legge della **regione Sardegna** 11 maggio 2006, n. 4. (Risoluzione Agenzia delle Entrate 06/03/2007, n. 32/E). (a.d.c.)

* * *

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

NUOVO RESTYLING PER LA CARTA DI TREVISO: TUTELA DEI MINORI ANCHE SU INTERNET. VIETATE LE PARTECIPAZIONI TELEVISIVE SE SI LEDE LA DIGNITA' DEL RAGAZZO.

- Caterina Malavenda, in *Guida al Diritto*, n. 3/07, pag. 116.

La **Carta di Treviso**, approvata nel 1990 e modificata una prima volta nel 1995, contenente le norme deontologiche che regolano la professione giornalistica, ha subito una nuova modifica. La modifica è stata introdotta con un **provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **13 novembre 2006** n. 264 e la cui novità principale consiste nell'**estendere al web le norme deontologiche** che regolano il trattamento dei dati personali dei minori. L'Autrice sottolinea che si tratta di norme vincolanti per gli addetti ai lavori e ne enumera i principi fondamentali: del minore si può parlare se lo si fa nel suo esclusivo interesse; vige il divieto di sottoporre i minori ad interferenze illegali della sua riservatezza, di lederne la reputazione o di renderlo riconoscibile (es. rivelandone le generalità). Sarà possibile divulgare il nome del minore solo per dare positivo risalto alle sue qualità o all'ambiente sociale di riferimento (es. a seguito di una vittoria sportiva). Infine, è opportuno evidenziare che la partecipazione dei minori a trasmissioni televisive (aggiungiamo noi anche via Internet: **IPTV**) - o radiofoniche è illegittima tutte le volte in cui le medesime possano ledere la dignità del minore. (a.a.)

* * *

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI NELLE S.R.L..

- di Enrico Holzmueller, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 1/07, pag. 52.

L'articolo in commento tratta un tema dibattuto, fornendo una soluzione operativa.

La questione riguarda l'**interpretazione dell'art. 2479-bis c.c.** che disciplina la **formazione dei quorum costitutivi e deliberativi** nell'assemblea delle s.r.l., posto che da una prima lettura sembra incongruente che i *quorum* deliberativi richiesti per decisioni "*ordinarie*" possano, in taluni casi, essere superiori rispetto a quelli richiesti per l'attività straordinaria.

L'interpretazione letterale della norma risulta paradossale nei casi in cui il **quorum costitutivo si attesti al 100 per cento**. Si pensi, infatti, all'ipotesi di due soci partecipanti al capitale sociale, entrambi per il 50%. In caso di ordine del giorno "*ordinario*" (es. approvazione del bilancio), qualora un socio voti favorevole e l'altro contrario, l'approvazione del bilancio, votata da metà del capitale sociale, "*non passa*", laddove se all'ordine del giorno vi è una materia straordinaria (es. modifica dell'atto costitutivo) e i due soci votano discordi, con la metà del capitale sociale, la modifica statutaria "*passa*".

Pare, però, impossibile che il legislatore abbia inteso rendere più agevole lo stravolgimento del contratto sociale (operazione straordinaria) rispetto all'approvazione di un bilancio (operazione ordinaria).

A parere dell'Autore in commento la lettura che si deve dare all'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 2479 - *bis* c.c. è quella di identificare la condizione ivi prevista (voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale) come presupposto non alternativo, ma complementare alle condizioni già poste per il *quorum* deliberativo ordinario. In altre parole, la corretta interpretazione logica (non letterale) appare quella secondo cui le deliberazioni aventi ad oggetto **materie "straordinarie"** devono essere prese con il voto della maggioranza dei presenti e tale voto deve rappresentare **almeno la metà del capitale sociale**. (c.c.)

* * *

LA CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO.

- di Ivo Caraccioli, in *Impresa Commerciale Industriale*, n. 9/06, pag. 1369.

Il contributo del prof. Caraccioli appare di particolare interesse per i Lettori di Iusletter in quanto affronta con estrema chiarezza le problematiche relative alla fattispecie della **concessione abusiva del credito**.

Si ha concessione abusiva del credito quando una banca concede fido ad un soggetto che non è in grado di assicurare la restituzione delle somme ricevute stante l'insufficienza delle sue condizioni patrimoniali e/o finanziarie.

La **responsabilità della banca** trova il proprio fondamento nel fatto che, in considerazione del suo ruolo strategico, sarebbe destinataria di norme che mirano a garantirne il corretto funzionamento e conseguentemente non dovrebbe ingenerare nel terzo false aspettative circa la solidità delle imprese finanziate. A questo proposito si osserva come l'orientamento giurisprudenziale limiti la **responsabilità ex art. 2043 c.c. della banca**, ai casi di colpa grave (per es. nei casi di omessa istruttoria) o dolo (allorché la banca abbia concesso credito perché mossa dall'intento di tutelare i propri interessi anche a danno di altri creditori) e solo allorché sia dimostrato il nesso di causalità.

Quanto alla **legittimazione**, l'Autore richiama la giurisprudenza che la nega in capo **al curatore** (con l'unico precedente contrario Trib. Foggia, 7 maggio 2005). (I.c.)

* * *

LA CONSOB E LA SOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO.

- di Antonino Colombo, in *Le Società*, n. 1/07, pag. 8.

L'art. 27 della Legge per la tutela del risparmio prevede l'emanazione di un decreto legislativo per l'istruzione, in materia di servizi di investimento, di **procedure di conciliazione e di arbitrato** da svolgere in contraddittorio dinanzi alla **Consob**.

L'Autore esamina il rischio di conflitti tra questa nuova funzione della Consob e le sue tipiche funzioni di vigilanza sugli intermediari finanziari.

Al riguardo, viene sostenuta la tesi – basata anche dall'esame di soluzioni analoghe adottate da altri paesi europei – che il legislatore ha in tal modo concentrato nelle *"mani"* della Commissione funzioni non facilmente conciliabili tra loro senza attriti, con conseguenti pericoli di disfunzioni, sotto il

profilo del buon andamento dell'azione di vigilanza sia del rispetto del principio di imparzialità. (v.a.)

* * *

REVOCATORIA DELLE RIMESSE BANCARIE E TEORIA DEL "MASSIMO SCOPERTO" ALL'INDOMANI DELLA RIFORMA.

- di Virgilio Cederle, in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 89.

L'Autore coglie lo spunto offerto da una recente pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia (per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) per approfondire la questione dell'applicabilità della **teoria del c.d. "massimo scoperto"** alle azioni revocatorie fallimentari promosse **prima dell'entrata in vigore della riforma** dell'istituto, effettuata con il d.l. 35/05, alla luce, in particolare, dell'attuale formulazione degli artt. 67, comma 3, lett. e) e 70 l.f.

Prendendo le mosse dalla motivazione con la quale il giudice pavese ha respinto l'eccezione di incostituzionalità della disposizione transitoria dettata dall'art. 2, comma 2, d.l. 35/05, l'Autore approfondisce la questione della natura della legge di riforma, concludendo nel senso di escludere che la stessa sia di interpretazione autentica del precedente art. 67, comma 2, l.f., optando, invece, per la portata innovativa della novella e per l'**assenza di qualsivoglia efficacia retroattiva** in capo alla stessa.

Ciò non toglie, comunque, nella prospettazione dell'Autore, che il criterio attualmente recepito dall'art. 70 l.f. (appunto il principio del *"massimo scoperto"*) non possa essere esteso anche alle azioni revocatorie estranee all'ambito applicativo della riforma, sulla base delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali già affermatesi in passato e che può senz'altro dirsi abbiano ripreso nuovo vigore a seguito della modifica dell'istituto. (s.b.)

* * *

ANCORA SULLA NATURA DEL PAGAMENTO DEL TERZO: UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI REGOLATORI DELLA MATERIA.

- di Ernestino Bruschetta, in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 65.

Traendo spunto da una recente pronuncia del Tribunale di Milano (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), l'Autore ripercorre il dibattito relativo alla **revocabilità del pagamento** ricevuto dal creditore ed **eseguito dal terzo successivamente dichiarato fallito**, richiamando sia gli orientamenti contrapposti formati al riguardo in dottrina, sia quello della giurisprudenza di legittimità che, a differenza della maggior parte dei tribunali di merito, attribuisce natura onerosa *ex latere creditoris* il pagamento del terzo avvenuto ai sensi dell'art. 1180 c.c.

Dopo aver sinteticamente enunciato le differenze che contraddistinguono l'azione revocatoria ex art. 67 l.f., da quella prevista dall'art. 64 l.f., l'Autore manifesta di condividere le motivazioni con cui il Tribunale di Milano ha revocato il pagamento di quote sociali eseguito da un terzo dichiarato fallito, in luogo dell'opzionante, considerando detto pagamento come un **atto gratuito ex parte debitoris**. (f.s.)

* * *

PROVVISORIA FACOLTATIVITA' DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA.

- di Ruggero Diaferio, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 12/06, pag. 2691.

L'articolo in oggetto, commentando l'ordinanza del Tribunale di Milano 7 giugno 2006 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), esamina uno degli effetti della novella di cui alla l. 80/05, ovvero quello della **facoltatività**, da parte del ricorrente vittorioso in sede cautelare, di instaurare il successivo **giudizio di merito**.

In base al nuovo art. 669, *novies* c.p.c., infatti, è stato ristretto il novero dei casi in cui è necessario incardinare il giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che in tali ipotesi l'eventuale estinzione della causa di merito promossa dopo l'ottenimento di un provvedimento cautelare non determina l'invalidità di quest'ultimo. L'Autore rileva tuttavia come l'obiettivo del legislatore, cioè quello di perseguire l'efficienza del processo, comporti il venir meno dei tratti distintivi dei provvedimenti cautelari, che finiscono per costituire una semplice alternativa alla causa di merito.

Nella seconda parte dell'articolo viene invece affrontata la questione dell'ambito di applicabilità della nuova disciplina. L'Autore ritiene che la stes-

sa concerni soltanto i **provvedimenti caratterizzati** dall'elemento della **anticipatorietà**, ovvero dalla capacità autonoma di garantire la tutela del diritto, e **non** quelli aventi mera finalità di **conservazione**, come – ad esempio – i sequestri. Per queste ultime ipotesi, pertanto, è tuttora necessario indicare nel ricorso introduttivo le domande del successivo giudizio di merito. (s.d.)

* * *

IN TEMA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA NELL'ESECUZIONE FORZATA.

- di Mario Piselli, in *Guida al Diritto*, n. 5/07, pag. 20.

L'Autore commenta una recente sentenza (Cass., 30 novembre 2006, n. 25507 per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) con la quale la Suprema Corte afferma il principio secondo cui, in materia di esecuzione forzata, **l'aggiudicazione resta in vigore anche se si estingue la procedura esecutiva**.

La fattispecie esaminata dalle S. U. nella sopracitata sentenza ha riproposto un argomento, che in passato è stato assai controverso, cioè il caso in cui, nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, al provvedimento di aggiudicazione dei beni venduti all'asta sia seguito un successivo provvedimento di estinzione della procedura e di revoca dell'aggiudicazione stessa per effetto della rinuncia agli atti da parte dell'ultimo creditore residuo.

A sostegno di tale interpretazione la Suprema Corte richiama **l'art. 187 bis disp. att. c.p.c.**, inserito con l'art. 2 comma 4 *novies* l. n. 80/05 ed in vigore dal 15/05/05, **il quale ha voluto tutelare gli effetti dell'aggiudicazione provvisoria quando ad essa segua l'estinzione del processo esecutivo**, disponendo che questi effetti anziché essere travolti restano fermi nei confronti degli aggiudicatari anche non in via definitiva.

In sostanza, secondo le S. U., l'intervento legislativo ha comportato un nuovo bilanciamento degli interessi in favore dei terzi che sono venuti in contatto con la procedura esecutiva e la nuova norma è servita a precisare che **sia l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono atti indifferenti all'estinzione del processo** che non ne determina la caducazione.

Ciò a tutela dei terzi al quale viene riconosciuta una posizione soggettiva meritevole di protezione per il fatto che la procedura ha avuto uno svolgimento regolare. (i.r.)

* * *

TRANSITO ESTERNO DI MERCI E LIMITI ALLA TUTELA DEL TITOLARE DEL MARCHIO.

- di Caterina De Rasis, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 1/07, pag. 68.

Nell'articolo l'Autrice commenta la pronuncia della Corte di Giustizia CE – Sezione II - del 9 novembre 2006, causa C-281/05 (per la cui massima si rimanda al numero 40 di Iusletter).

Con la sentenza in commento, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla dibattuta questione circa i **poteri spettanti al titolare del marchio** apposto **su merci in transito tra Stati**. E, in particolare, se il marchio conferisca al suo titolare il diritto di **vietare il transito** di merci, recanti un segno identico, entro i confini di uno Stato membro nel cui territorio il predetto marchio è giuridicamente protetto, nel caso in cui tali merci abbiano come destinazione ultima uno Stato membro dove, invece, il marchio non è coperto da alcuna privativa e le merci possono quindi, essere liberamente poste in commercio.

L'Autrice rileva che la Corte riconosce piena e legittima tutela al diritto di marchio, circoscrivendone, tuttavia, i pur ampi confini, in considerazione della sua funzione essenziale, consistente nel garantire al pubblico dei consumatori la provenienza del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio.

L'articolo evidenzia, quindi, come la Corte – in tale prospettiva – ha precisato che, per esservi violazione del diritto, è necessario che si possa fondatamente supporre che i prodotti *de quibus* possano essere **immessi in commercio** nello Stato di transito.

A tal proposito, la Corte ha aggiunto che il **transito esterno**, non implicando di per sé nessuna commercializzazione, non possa costituire un uso del marchio suscettibile di ledere le privative dell'avente diritto.

L'Autrice conclude, quindi, affermando che il titolare del marchio può vietare il transito esterno di merci da uno Stato membro dove tale diritto è tutelato ad un altro Stato ove, invece, il segno è privo di protezione, esclusivamente nel caso in cui il proprietario delle merci si sia attivato al fine di porre in essere atti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti mentre sono in regime di transito esterno. (m.p.)

* * *

DISCIPLINA DEI NOMI GEOGRAFICI: LIMITI ALLA LORO TUTELA.

- di Giuseppina di Salvatore, in *Diritto Comunitario e Degli Scambi Internazionali*, n.3/06, pag. 467.

L'articolo commenta la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 15 giugno 2005 (T-7/04), per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza, concernente la **registriabilità come marchio comunitario** denominativo dell'espressione **"limoncello della costiera amalfitana"**.

L'Autrice rileva preliminarmente come l'aspetto che maggiormente stupisce nella sentenza in commento è rappresentata dalla circostanza che si sia trascurato di considerare che il marchio in questione non avrebbe mai potuto essere registrato come semplice marchio d'impresa, ma unicamente come **marchio collettivo**.

La sentenza, pur concentrandosi su di un'analisi dettagliata della comparazione tra segni, trascura, tuttavia, di considerare l'utilizzo indebito di un nome geografico come marchio di impresa, ai sensi dell'art. 7, n.1, lett. C., del Regolamento n. 40/94.

Sul punto, viene altresì rilevato dall'Autrice che – nel caso in esame – l'indicazione geografica **"della costiera amalfitana"** non aveva neppure assunto alcun *secondary meaning*, ovvero sia alcun significato ulteriore rispetto a quello originario. Né il Tribunale avrebbe considerato che una indicazione geografica avrebbe potuto essere utilizzata come componente di un segno distintivo, solo ed unicamente, laddove i prodotti che essa sarebbe andata a contrassegnare non fossero tipici della zona interessata e la stessa non godesse di una reputazione in tal senso sul mercato di riferimento.

L'Autrice conclude, quindi, rilevando che la valutazione operata dal Tribunale e, prima ancora, dall'UAMI in ordine alla registriabilità come marchio di impresa dell'espressione **"limoncello della costiera amalfitana"** non può essere condivisa, stante il rigoroso disposto dell'art. 7, n. 1, lett. C del Regolamento n. 40/94, derogabile esclusivamente nell'ipotesi prevista dall'art. 64, n. 2, concernente i marchi collettivi. (m.p.)

* * *

PRIVACY. INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI VALUTA.

- in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 1/07, pag. 94.

Swift è una società leader nella gestione delle informazioni finanziarie internazionali effettuate mediante bonifici con sede in Belgio. Nell'articolo in commento si pone in evidenza il fatto che i Garanti europei hanno rilevato un **grave deficit di trasparenza nei confronti della clientela** di tale società nonché **l'assenza di una adeguata base giuridica** al trasferimento dei dati personali **sia per *Swift***, in ragione dell'esistenza di un flusso di informazioni relative a transazioni finanziarie riguardanti le operazioni di trasferimento di valuta dirette verso il governo statunitense, **sia nei confronti delle istituzioni finanziarie** che di tali società si servono che, ai sensi delle norme sulla privacy, sono contitolari del trattamento in questione.

I Garanti europei hanno evidenziato come i soggetti indicati abbiano violato le disposizioni della **direttiva Ce n. 95/46** in materia di protezione dei dati personali e li hanno invitati a porvi rimedio per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme nazionali. (a.a.)

* * *

QUALCHE CONSIDERAZIONE SUL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

- di Francesco A. Magni, in *Il Corriere del Merito*, n. 11/06, pag. 1241.

Nell'articolo in esame l'Autore commenta il D.P.R. n. 254/2006, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione della procedura di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale come previsto dall'art. 150 del Codice delle assicurazioni private, che ha introdotto il sistema del risarcimento danni.

Il **nuovo sistema risarcitorio** recentemente introdotto, si basa su un **principio "rivoluzionario"**: per i **danni** provocati alle cose e per quelli subiti da persone, ma di **lieve entità** (e cioè entro il limite del 9% del danno biologico), il risarcimento non è più corrisposto dall'assicurazione del danneggiante, bensì **anticipato dall'assicurazione dello stesso danneggiato** (o del proprietario del veicolo condotto da quest'ultimo).

L'Autore si sofferma sull'analisi dei diversi dubbi interpretativi che nonostante la normativa di at-

tuazione, emana peraltro in serio ritardo rispetto all'approvazione del Codice delle Assicurazioni, sono rimasti irrisolti.

In primo luogo, non è certo se la procedura di **"indennizzo diretto"** sia applicabile anche nel caso in cui l'assicurato (o conducente) risulti **corresponsabile** nella causazione del sinistro stradale. Secondo l'Autore, nonostante la infelice formulazione letterale della norma (art. 149, comma 2: al **"danno alla persona subito dal conducente non responsabile"**), la norma non potrebbe che interpretarsi in modo sistematico, anche alla luce dell'art. 5 del Regolamento, che impone al danneggiato di rivolgersi alla propria assicurazione **"se si ritiene non responsabile in tutto o in parte del sinistro"**.

Dunque, non essendo giustificata la differenziazione tra danni a cose e danni alla persona, il dubbio andrebbe senz'altro risolto nel senso positivo sopra evidenziato.

In secondo luogo, con riguardo alla possibilità di richiedere **il risarcimento dei danni in forma specifica**, l'Autore sottolinea come l'interpretazione letterale della norma dovrebbe condurre al paradossale risultato di limitare tale forma di risarcimento ai soli casi in cui ciò sia espressamente previsto dalla polizza.

Secondo l'Autore è evidente anche in questo caso che la norma debba interpretarsi nel senso che le parti possano stabilire contrattualmente quelle particolari forme di reintegrazione in forma specifica diverse da quella ordinaria, quali ad esempio la riparazione presso officine convenzionate e prestabilite.

Da ultimo, l'Autore propone una soluzione, sempre in chiave sistematica, ad altri dubbi interpretativi con riguardo:

1) alle effettive modalità con le quali l'Assicurazione debba adempiere all'obbligo di fornire **"supporto tecnico"** nella fase stragiudiziale, 2) alla vincolatività o meno dei criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti, 3) alla regolazione dei rapporti tra imprese di assicurazione, 4) ai criteri di limitazione dei soggetti passivi dell'eventuale azione giudiziale (ovvero alla preclusione della possibilità di chiamare in causa anche il responsabile del danno). (p.v.)

* * *

LA DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

- di Gianluca Odetto, in *Pratica Fiscale*, n. 5/07, pag. 13.

L'Autore segnala come l'art. 1, commi 74 e 75 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) disciplini per la prima volta, in modo organico, il **regime fiscale del trust** sotto il profilo delle imposte sui redditi. Si tratta ove, fosse ancora necessario, di un vero sdoganamento dell'istituto del *Trust* il cui termine compare per la prima volta in una disposizione di legge interna.

Le nuove disposizioni, illustrate ordinatamente nell'articolo, sostanzialmente recepiscono i principali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza sulla materia e in particolare riguardano:

- la soggettività passiva IRES del *trust*;
- la natura dei redditi imputati al beneficiario;
- gli obblighi contabili del *trust*.

Ulteriori approfondimenti sono riservati, previa disamina dello schema contrattuale del *trust* e delle sue caratteristiche, alle problematiche relative alla **nozione di residenza fiscale** del *Trust* e alla inclusione dei redditi percepiti dai beneficiari tra i redditi di capitale. (a.d.c.)

* * *

NOTE CRITICHE SULLA PRESUNZIONE IN TEMA DI RESIDENZA FISCALE DI SOCIETÀ ED ENTI INTRODotta DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.233.

- di Guglielmo Maisto, in *Rivista di Diritto Tributario*, n. 11/06, pag. 177.

L'Autore effettua una completa disamina delle disposizioni recentemente introdotte dal d.l. n. 233 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) all'art. 73 del TUIR in tema di residenza fiscale di società ed enti.

Sulla base delle disposizioni riportate ai commi 5-bis e 5-ter del predetto articolo viene introdotta la presunzione di localizzare in Italia uno degli elementi costitutivi della residenza fiscale ovvero "*la sede dell'amministrazione*" delle società estere che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del c.c., in società residenti e contestualmente:

- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato (figura *sandwich* ITA-ESTERA-ITA);
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

La disposizione prevede che la verifica della sussistenza del controllo di cui debba essere effettuata alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Nell'articolo sono puntualmente individuati ed esaminati:

- **i criteri di collegamento delle società ai fini della residenza.** In tal senso chiarito che, in generale, sono considerate residenti le società che hanno per la maggior parte del periodo di imposta: la sede legale; la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale, nel territorio dello Stato italiano, viene esaminato il significato della locuzione "*sede dell'amministrazione*" e "*sede effettiva*" e la sua portata;

- **l'ambito di applicazione della presunzione** (controllo da parte del soggetto estero, il controllo sul soggetto estero e l'aspetto temporale),

- le modalità di **notifica degli atti impositivi** utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria.

In conclusione Maisto esprime un giudizio fortemente negativo sulla disposizione esaminata che definisce "*miope*" in quanto da un lato tende a colpire situazioni in cui non sussiste alcun intento elusivo e dall'altro è incapace di attrarre nel suo ambito situazioni "*patologiche*". (a.d.c.)

* * *

GIURISPRUDENZA

SELEZIONE DELLE DECISIONI PIÙ RECENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

DIRITTO DI FAMIGLIA

Cass., 6 novembre 2006, Sez. I civ., n. 23668.

- in *Il Foro Italiano*, I, n. 12/06, pag. 3332.

In tema di **separazione personale** dei coniugi, **l'ordine ai terzi**, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno di mantenimento, ed inadempiente, di versarne una parte direttamente agli aventi diritto, presuppone l'accertamento, da parte del giudice, **dell'inadempimento**, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell'obbligato medesimo.

Cass., 18 agosto 2006, Sez. I civ., n. 18187.

- in *Il Foro Italiano*, I, n. 12/06, pag. 3346.

In tema di **separazione personale** dei coniugi l'affidamento congiunto dei figli minori non comporta automaticamente un pari e diretto **obbligo di mantenimento** a carico di ciascun genitore, e pertanto non esclude che il versamento di un assegno possa essere previsto a favore del genitore con il quale i figli convivono, a carico dell'altro, quale contributo al mantenimento dei figli medesimi.

Cass., 23 giugno 2006, Sez. I, n. 13584.

- in *Famiglia e Diritto*, n. 1/07, pag. 31.

L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, da interdizione e inabilitazione. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, **grado di infermità** o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto

alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua **flessibilità** ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Trib. Salerno, 4 luglio 2006, Sez. I.

- in *Famiglia e Diritto*, n. 1/07, pag. 63.

Gli **accordi di separazione personale** fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro o dei figli e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di un specifico riferimento ai tratti propri della donazione, e rispondono solitamente ad uno specifico e proprio **originario spirito di sistemazione dei rapporti** in occasione dell'evento della separazione consensuale, il quale, sfuggendo da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione, e dall'altro a quello di un atto di vendita, svela, di norma, una sua tipicità propria.

(Nella specie il tribunale ha accolto il reclamo proposto ex art. 2674-bis c.c - 113 disp. att. c.c. avverso la trascrizione con riserva dell'accordo raggiunto dai genitori in sede di separazione consensuale in merito alla «donazione» dal padre alla figlia di un apprezzamento di terreno con entrostante fabbricato).

* * *

SOCIETA'

Trib. Milano, 14 dicembre 2005.

- in *Le Società*, n. 1/07, pag. 105.

E' valida, nell'ambito del processo societario, la **notifica a mezzo telefax** di un atto successivo al primo atto processuale al difensore qualora sia stato **specificamente indicato il numero di fax** cui inviare le comunicazioni e non venga eccepita la mancata ricezione, dovendosi ritenere perfezionata una notifica per consegna diretta e non essendo dovuto il rispetto delle forme generali che presuppongono l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

La presentazione dell'istanza di fissazione di udienza ad opera di parte attrice senza contestazione della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto consente di tenere per provato il contenuto della predetta domanda convenzionale.

Trib. Lazio, 5 luglio 2005, Sez. I, n. 5157.

- in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 6/06, II, pag. 788.

Le operazioni di **fusione** o di **incorporazione** di **società cooperative** sono pienamente legittime in assenza di una disposizione che le vieti espressamente. Esse, infatti, rappresentano nient'altro che un'esplicazione dell'**autonomia privata**, sancita dall'art. 1322 del c.c. "*nei limiti imposti dalla legge*", sicché è quest'ultima a dovere testualmente impedire il perseguimento di un risultato altrimenti del tutto percorribile nel libero esercizio dell'autonomia negoziale.

La trasformabilità delle società lucrative in banche popolari o di credito cooperativo sfugge alla previsione dell'art. 31 d.lgs. n. 385 del 1993, il quale non può essere applicato analogicamente, atteso che non vi è alcuna lacuna dell'ordinamento da colmare, per rientrare in quella più generale del successivo art. 57.

* * *

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Cass., 18 maggio 2006, Sez. I, n. 11749.

- in *Il Foro Italiano*, n. 1/07, I, pag. 184.

L'estratto conto, decorso un determinato tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume **carattere di incontestabilità** e, conseguentemente, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso nei confronti del **fideiussore**.

L'approvazione anche tacita dell'estratto conto non impedisce la contestazione della legittimità dell'inclusione di interessi sugli interessi scaduti.

Trib. Milano, 31 gennaio 2007, n. 1223.

- in *www.ilcaso.it*.

Deve essere dichiarata la **nullità dell'ordine di negoziazione** che venga impartito in violazione delle forme previste dal contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento. (Nel caso di specie, il contratto quadro prevedeva per gli ordini di negoziazione la forma scritta e, solo in via eccezionale, quella telefonica con annotazione scritta della telefonata nei registri interni della banca).

Trib. Parma, 6 dicembre 2006, n. 1442.

- in *www.ilcaso.it*.

Si versa in ipotesi di **errore essenziale** riconoscibile sull'intero contratto qualora l'investitore presti il proprio consenso nel convincimento di sottoscrivere un piano di investimento basato sull'accantonamento di una somma mensile, **senza avere la consapevolezza** di aver contratto un mutuo e che le somme pagate mensilmente ne rappresentano in realtà la rata di rimborso.

Trib. Treviso, 29 agosto 2006.

- in *Il Corriere del Merito*, n. 1/07, pag. 23.

Il contratto di **acquisto di titoli obbligazionari** (nella specie, c.d. Cirio *bonds*) è **nullo** per contrarietà a norme imperative se l'intermediario ometta di fornire all'investitore **un'adeguata informazione** in ordine ai rischi connessi all'operazione finanziaria, di talché la dichiaratoria di nullità comporta l'obbligo in capo all'intermediario di restituzione del capitale investito.

TITOLI DI CREDITO

Cass., 31 gennaio 2006, Sez. II, n. 2160.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1689.

Ai sensi dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la **post-datazione** non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la **nullità del relativo patto** per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente, l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco della sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.

Cass., 12 dicembre 2005, Sez. I, n. 27378.

- in *Il Foro Italiano*, n. 1/07, I, pag. 255.

La **banca girataria** per l'incasso che, dopo aver accertato la **regolarità della girata** da parte del rappresentante della società, accredita la somma indicata dall'assegno bancario sui conti personali del rappresentante stesso che se ne appropria, incorre in **responsabilità extracontrattuale**.

Nei rapporti tra banca negoziatrice e banca trattaria, quest'ultima non può essere chiamata a rispondere in solido con la prima per l'omesso controllo della conformità della girata ai requisiti stabiliti dall'art. 11 l. ass., ove sia stata la banca negoziatrice a consentire la negoziazione del titolo sulla base di circostanze di fatto extracartolari.

Cass., 1 dicembre 2005, Sez. I, n. 26210.

- in *Il Foro Italiano*, n. 1/07, I, pag. 256.

Non può riconoscere la **regolare continuità in presenza** di una girata apposta in qualità di **"agente"** di una società assicuratrice, poiché l'agente non è di per sé rappresentante dell'assicuratore e l'indicazione di tale qualità non è sufficiente ad esprimere un apparente collegamento con la società legittimata a girare l'assegno.

La banca girataria per l'incasso di assegno bancario che paghi a soggetto non legittimato è responsabile a titolo di **illecito extracontrattuale** per il

danno arrecato al traente con il proprio comportamento colposo o doloso.

App. Milano, 12 marzo 2005.

- in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 6/06, II, pag. 699.

In capo alla banca trattaria sussiste, per il generale principio di buona fede contrattuale, un **dovere di protezione del cliente**, che impone alla banca di **evitare il protesto** del proprio cliente-correntista in **assenza di precedenti irregolarità** di gestione del conto, tanto più quando non vi sia la necessità di preservare azioni di regresso a favore di terzi, come nel caso di assegno emesso all'ordine dello stesso traente e versato presso altra banca per l'incasso, ovvero di assegno girato per l'incasso dall'ordinatario (primo prenditore) alla sua banca che l'aveva inviato alla trattaria.

In capo alla banca trattaria sussiste, altresì, l'obbligo di **coprire una parte mancante della provvista** del proprio cliente, mediante anticipazioni di cassa, quando si tratti di **somma esigua**, in considerazione della correttezza del cliente sempre adempiente.

E' **illecita** la **levata del protesto** quando la consegna dell'assegno all'ufficiale giudiziario sia avvenuta prima della scadenza del termine di cui al comb. disp. artt. 32 e 46 l. ass., ovvero quando la banca trattaria, in ottemperanza al generale dovere di diligenza del mandatario, avrebbe potuto limitarsi a far constatare il rifiuto del pagamento sul titolo.

In caso di illecita levata del protesto, il danno non patrimoniale è *in re ipsa* quando il cliente-correntista sia un professionista o imprenditore, poiché la pubblicazione sul registro dei protesti determina un'inevitabile ricaduta negativa nei rapporti sociali e professionali, e deve essere liquidato equitativamente dal giudice.

* * *

FALLIMENTO

Cass., 28 aprile 2006, Sez. I, n. 9856.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 99.

Ai fini della dichiarazione del fallimento, lo **stato di insolvenza** dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di **incapacità del debitore** a fronteggiare con mezzi ordinari le **proprie obbligazioni** a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 l. fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta.

Cass., 20 aprile 2006, Sez. I, n. 9306.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 103.

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione in pegno di un certificato di credito, avente natura di titolo al portatore, a garanzia di un'apertura di credito, con riconoscimento alla banca garantita del potere di disporre del titolo, si configura una ipotesi di **pegno irregolare**, a fronte della quale, ove la banca abbia alienato il titolo soddisfacciandosi sul ricavato per quanto dovute a seguito della revoca dell'affidamento concesso al debitore, poi fallito, l'estinzione del credito vantato dalla banca **si sottrae alla revocatoria fallimentare**, giacché nel pegno irregolare - il quale implica che il creditore garantito acquisisca la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire, in caso di inadempimento, solo nella parte eccedente l'ammontare del credito garantito - la **compensazione** costituisce la modalità tipica di esercizio della prelazione.

Cass., 14 aprile 2006, Sez. I, n. 8874.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 104.

L'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti attribuisce al curatore un **diritto potestativo alla restituzione delle somme** pagate in violazione della regola del concorso, che non muta la sua natura per il fatto di realizzarsi attraverso una sentenza costitutiva del tribunale fallimentare, o attraverso il riconoscimento del diritto medesimo, incondizionato o transattivo che sia, da parte dell'accipiente. Ne consegue che - a fronte di un contratto di fideiussione che preveda la **sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore**, nonostante il pagamento del debito da parte del debitore garantito, nel caso di revoca del pagamento

stesso - il principio dell'interpretazione del contratto in base alla comune volontà delle parti, desumibile dal contenuto letterale delle loro dichiarazioni, non è violato dal giudice di merito che riferisca la **previsione contrattuale**, dell'eventuale revoca del pagamento, anche all'ipotesi di revoca accettata dal creditore accipiente, il quale restituisca agli organi del fallimento il pagamento ricevuto a seguito della conclusione di una transazione.

App. Brescia, 21 febbraio 2007, n. 76.

Per **capitale investito ai sensi dell'art. 1 l.f.**, deve intendersi **ogni investimento** effettuato con riferimento al tempo del suo impiego e non solo a quella parte residua esistente al momento della conclamata insolvenza. Per la individuazione dello stesso criterio si deve fare riferimento **all'attivo di bilancio**, costituito dalla sommatoria delle attività correnti (capitale circolante) e cioè da rimanenze, crediti, liquidità ed attività fisse, a sua volta composte da immobilizzazione materiali ed immateriali. (Massima non ufficiale. Sentenza inedita).

Trib. Torino, 11 gennaio 2007.

Spetta al debitore, quanto meno nel caso in cui si tratti di società commerciale, **la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali** previsti dall'art. 1 comma 2 l.f., posto che, per tale tipologia di imprenditore collettivo, è normale che ci si organizzi secondo parametri economici ben superiori e che la prova dell'eventuale sottodimensionamento può essere agevolmente fornita solo dal soggetto interessato, che può produrre la documentazione contabile, mentre il creditore procedente può al massimo disporre, e solo per le società personificate, dei bilanci resi pubblici attraverso il deposito presso il Registro delle Imprese. (Massima non ufficiale. Sentenza inedita).

Trib. Mondovì, 24 ottobre 2006.

- in *Il Foro Italiano*, I, n. 12/06, pag. 3494.

Alle procedure di **fallimento** dichiarante con sentenze pronunciate **dopo il 16 luglio 2006** su **ricorsi** presentati **precedentemente**, si applica la **nuova disciplina** in quanto a seguito della pronuncia dichiarativa si apre un nuovo procedimento diverso da quello che ha portato alla sentenza e che resta regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Trib. Salerno, 23 ottobre 2006.

- in *Il Foro Italiano*, I, n. 12/06, pag. 3495.

Alle procedure di **fallimento** dichiarate con sentenze pronunciate **dopo il 16 luglio 2006** su **ricorsi** presentati **precedentemente**, si applica la disciplina **anteriamente vigente** per effetto delle disposizioni transitorie derogatorie di cui agli artt. 150 e 153 d.lgs. 5/06.

Trib. Pistoia, 21 luglio 2006.

- in *Il Foro Italiano*, I, n. 12/06, pag. 3495.

Alle procedure di **fallimento** dichiarate con sentenza pronunciate **dopo il 16 luglio 2006** su **ricorsi** presentati **precedentemente**, si applica la **nuova disciplina** dovendosi distinguere, in base alla normativa transitoria, i procedimenti di ricorso per fallimento dalle successive procedure di fallimento.

Trib. Milano, 31 maggio 2006, n. 6478.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 65.

Il **pagamento di quote sociali eseguito da un terzo** in luogo di colui che ha esercitato l'opzione costituisce **donazione indiretta** a favore di quest'ultimo. Pertanto nel caso di fallimento del terzo che ha eseguito detto pagamento, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l.f., con il conseguente accoglimento della domanda giudiziale di restituzione delle quote proposta dal curatore.

Trib. Milano, 12 maggio 2006, n. 5543.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 76.

Attesa la **natura costitutiva** della sentenza resa nel giudizio avente per oggetto una domanda revocatoria, l'importo delle operazioni revocate con sentenza non passata in giudicato **non è un credito condizionale** nei confronti del terzo; pertanto, nella **revocatoria tra fallimenti**, tale importo non può essere ammesso al passivo della procedura convenuta con riserva.

Trib. Pavia, 19 aprile 2006.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 89, con nota di Virgilio Cederle.

E' **manifestamente infondata** la **questione di legittimità costituzionale** dell'art. 2, comma 2, d.l. 35/2005, convertito in l. 80/2005, diretto a sottrarre all'applicazione della nuova disciplina in tema di **revocatoria i giudizi pendenti** e le azioni promosse nell'ambito di procedure già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, poiché è ragionevole e legittimata la scelta legislativa di evitare il sacrificio dell'esigenza di certezza dei rapporti preteriti nonché dei presupposti che avevano determinato le valutazioni delle procedure e l'instaurazione dei giudizi di revocatoria, senza che tale scelta possa ritenersi lesiva di diritti costituzionalmente garantiti.

La **natura solutoria delle rimesse** in conto corrente è **esclusa** quando, attraverso l'esame delle successive operazioni a debito in un più ampio temporale di svolgimento del rapporto e la ricostruzione della sottostante volontà delle parti, risulta che i **versamenti** sono diretti a **fornire alla banca i mezzi per l'esecuzione del mandato** e non ad estinguere un debito verso la stessa.

Il confronto tra l'entità massima raggiunta dallo scoperto di conto corrente in un determinato periodo ed il residuo saldo finale può costituire indice di valutazione della solutorietà delle rimesse, poiché è evidente che la somma dei pagamenti per l'estinzione del debito derivante dallo scoperto di conto non può superare l'entità del debito stesso.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 25 febbraio 2005.

- in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 6/06, II, pag. 774.

Il termine di **prescrizione** dell'azione revocatoria fallimentare corrisponde al termine **quinquennale** previsto dall'art. 2903 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria, per effetto del rinvio operato dall'art. 2904 c.c..

Il termine di prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare decorre non dal momento dell'atto, bensì **dalla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa**, quale momento a partire dal quale l'azione può essere fatta valere dal curatore ex art. 2935 c.c..

Attesa la natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare, l'interruzione del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione può seguire **solo** alla **proposizione della domanda giudiziale**, mentre non è sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora.

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., deve essere revocato il pagamento

ottenuto in forza di un mandato irrevocabile all'incasso di crediti che il mandante vanta nei confronti di un terzo, accompagnato dal conferimento al mandatario della facoltà di utilizzare le somme effettivamente incassate per l'estinzione, totale o parziale, di un credito che egli vanta verso il mandante, anche quando non ancora sorto.

App. Venezia, 20 ottobre 2006.

- in *Il Foro Italiano*, I, n. 12/06, pag. 3494.

Poiché ai **fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006** su **ricorsi** presentati **prima** di tale data, si applicano le disposizioni **anteriormente vigenti**, la sentenza dichiarativa non può essere impugnata con il rimedio dell'appello dovendosi ricorrere alla opposizione.

App. Milano, Sez. IV, 11 ottobre 2006.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 27.

A seguito della riforma della normativa dettata per il concordato preventivo, il mezzo di **impugnazione del provvedimento di omologazione** è il **reclamo** di cui all'art. 739 c.p.c., e non più l'appello.

Tra gli interessati che a norma dell'art. 180, comma 2, l.f. possono costituirsi nel giudizio di omologazione rientrano anche i **creditori che non hanno preso parte alla votazione**.

Il tribunale, in sede di accertamento delle maggioranze nel giudizio omologazione, deve valutare se queste si siano formate in modo corretto, e dunque ha il potere-dovere di valutare l'esistenza dei crediti e la validità della fonte obbligatoria.

E' invalida una dichiarazione di voto con cui il dichiarante aderisca al concordato per una quota del credito, e contemporaneamente si astenga dal votare per altra quota.

App. Venezia, Sez. I, 29 marzo 2006.

- in *Il Fallimento*, n. 1/07, pag. 42.

La **liquidazione coatta amministrativa**, pur avendo natura prevalentemente amministrativa, è comunque intesa a dare attuazione al criterio della **par condicio creditorum**. Ne consegue che la deroga a questa regola non può essere estesa oltre il caso espressamente previsto fino ad ipotizzare definitivi trattamenti differenziati; di conseguenza la **par condicio** deve esser infatti ristabilita con la ripartizione finale.

Nel **giudizio di opposizione allo stato passivo** il curatore assume la veste di convenuto con la conseguenza che esso può opporre **eccezioni** di infondatezza delle pretese del ricorrente **diverse**

da quelle rilevate nel **provvedimento di esclusione** del credito al passivo, non avendo alcun onere di sollevare tutte le contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 l. fall..

Nel caso in cui sia stata iniziata, prima della dichiarazione di fallimento, una procedura esecutiva immobiliare, il curatore a norma dell'art. 107 l. fall. si sostituisce, di diritto, al creditore istante con la conseguenza che nel caso in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 l.f., dal creditore istante, diventa improcedibile, senza però che tale improcedibilità determini la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento. (tra cui quello stabilito dall'art. 2916 c.c.).

* * *

PROCEDIMENTO CIVILE

Cass., 28 dicembre 2006, n. 42363.

- in *Guida al Diritto*, n. 6/07, pag. 52.

Ove non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, **l'indecifrabilità grafica della sentenza ne comporta la nullità**; non solo perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccipita o rilevata ai sensi degli articoli 180 e seguenti del Cpp.

Cass., 18 dicembre 2006, n. 27044.

- in *Guida al Diritto*, n. 5/07, pag. 30.

Nel **rapporto con i crediti pignorati**, il credito privilegiato del **depositario**, ex articolo 2761 del c.c. assistito da diritto di ritenzione sui beni depositati, subisce un **trattamento deteriore**, posto che, tra i crediti privilegiati, è inserito al tredicesimo posto dall'articolo 2778 del c.c., mentre, diversamente, l'articolo 2787 del c.c. stabilisce che il creditore ha diritto di farsi pegno e l'articolo 2748 del c.c. dispone che il privilegio speciale sui beni mobili non possa esercitarsi in pregiudizio del creditore pignorato. Di conseguenza, in sede di ripartizione dell'attivo correttamente al credito privilegiato ex art. 2761 sono preferiti crediti assistiti dal privilegio generale ex art. 2751-bis del c.c.).

Cass., 20 ottobre 2006, Sez. III, n. 22541.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1800.

Allorquando il giudice dichiara la propria **incompetenza**, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a **provvedere sulle spese giudiziali**, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice.

In tema di spese processuali e con riferimento al testo **dell'art. 92 c.p.c.** nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a) l. 28 dicembre 2005 n. 263 (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell'opportunità della **compensazione** totale o parziale delle stesse rientra nei **poteri discrezionali del giudice** di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo; pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è **incensurabile in sede di legittimità**, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del cit. art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall'indicazione di ragione palesemente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Cass., 19 ottobre 2006, Sez. II, n. 22465.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1794.

In tema di **azione revocatoria** proposta nei confronti del **fideiussore**, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della **nascita del credito**, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito; pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della *scientia damni*, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di un atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo; d'altra parte, la verifica dell'*eventus damni* deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito (nella specie, la suprema corte, nell'escludere che il creditore dovesse fornire la prova an-

che della dolosa preordinazione dell'atto, ha ritenuto irrilevante che i crediti vantati dalla banche, a favore delle quali era stata in precedenza prestata la garanzia, fossero derivati da affidamenti concessi al debitore in epoca successiva all'atto di liberalità compiuto dal fideiussore).

Cass., 6 ottobre 2006, Sez. I, n. 21555.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1750.

Con riguardo al destinatario dell'atto, ai fini della **validità e regolarità della citazione** va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata, sicché quando in detta copia **manchino gli elementi necessari per una regolare vocatio in ius**, la citazione deve ritenersi nulla, ancorché l'originale dell'atto sia completo dei dati richiesti, e la parte interessata può fare valere tale nullità producendo l'atto a lei destinato, senza necessità di impugnare di falso la relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale (nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema corte ha cassato la decisione del giudice di secondo grado e rimesso gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 383, comma 3 c.p.c., in quanto la copia notificata dell'atto di citazione in giudizio mancava di uno o più fogli e risultava, per effetto di tale mancanza, priva della indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale era stata proposta la domanda e della data della udienza di comparizione).

Cass., 25 settembre 2006, Sez. II, n. 20783.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1675.

In caso di **discordanza tra i dati** emergenti dalla **copia dell'atto restituita** a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla **copia dell'atto consegnato al destinatario**, per stabilire se si sia verificata una **decadenza a carico del primo** deve aversi riguardo **all'originale a lui restituito**, mentre per stabilire se si sia verificata una **decadenza a carico del secondo**, deve aversi riguardo alla **copia a lui consegnata**; nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte (nella fattispecie, la suprema corte, in applicazione di questo principio, ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sulla circostanza che ha la copia notificata, pur se sottoscritta

dal difensore, era priva della procura, rilevando che la procura era invece presente a margine dell'atto in possesso del ricorrente e che nessuna discordanza tra l'originale e la copia conforme notificata era stata denunciata).

Cass., 1 settembre 2006, Sez. I, n. 18937.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1600.

Il soggetto che interviene nel processo - a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c. - quale **successore a titolo particolare** nel diritto controverso fa valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio che deriva dal fatto che egli è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia, rispetto alla cui posizione di titolare sostanziale del diritto la parte originaria assume la qualità di sostituto processuale, con la conseguenza che tale intervento non è qualificabile come adesivo dipendente, bensì come **intervento autonomo** riconducibile alla predetta disposizione normativa; né osta a quest'ultima qualificazione la circostanza che il successore, all'atto del suo intervento, non chieda di accertare la sua qualità di successione a titolo particolare quale avente causa immediato o mediante di una delle parti, poiché il relativo interesse ad agire va valutato non con riferimento all'effettiva titolarità (sopravvenuta) del diritto, ma alla mera allegazione che ne vien fatta dalla parte in sede di formulazione della domanda di intervento, salvo, ovviamente, il successivo accertamento della titolarità effettiva del diritto controverso, che deve essere effettuato al momento della pronuncia sul merito della domanda.

Cass., 16 agosto 2006, Sez. I, n. 18170.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1716.

Ai sensi dell'art. 285 c.p.c. e per effetto del richiamo, in esso contenuto, all'art. 170, commi 1 e 3, stesso codice, la **notificazione della sentenza al procuratore** che abbia **rappresentato più persone nel giudizio** in cui il provvedimento è stato emesso deve essere eseguita mediante consegna di **tante copie quante sono le persone** rappresentate, sicché, nel caso di consegna di una sola copia, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e non può produrre l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la quale può pertanto essere proposta nel termine di un anno dalla pubblicazione della decisione.

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, secondo la disciplina

transitoria dettata dall'art. 6 l. 24 marzo 2001 n. 89, la parte ha l'onere di dimostrare di avere preventivamente e tempestivamente proposto il ricorso davanti alla corte europea dei diritti dell'uomo, costituendo tale fatto un presupposto processuale per l'esercizio dell'azione; una volta fornita siffatta dimostrazione, l'esistenza di un eventuale già intervenuta pronuncia della predetta corte europea sulla ricevibilità del ricorso costituisce fatto impeditivo della pretesa azionata davanti al giudice nazionale, che, in applicazione delle regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere probatorio, deve essere provato dall'amministrazione resistente.

Qualora nel giudizio d'appello una domanda o un'eccezione della quale sia stata dichiarata l'inammissibilità venga anche esaminata nel merito, per affermarne l'infondatezza, tale esame costituisce attività giurisdizionale svolta in carenza di potere; pertanto la valutazione di infondatezza irrualmente compiuta integra una motivazione *ad abundantiam* di per sé insuscettibile di arrecare nocimento alla parte, per la quale, una volta dichiarata soccombente per effetto della pronunziata inammissibilità della domanda o dell'eccezione proposta, è priva di interesse a censurare in sede di legittimità la sentenza anche con riferimento al capo nella parte in cui ha irrualmente esaminato nel merito la sua pretesa.

Cass., 31 luglio 2006, Sez. III, n. 17453.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1563.

La **notificazione** effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel luogo in cui il **destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio** non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una **qualsiasi stabile relazione** che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda; viceversa, il ricorso alle **forme di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c.** presuppone che il **luogo di residenza**, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato **esattamente individuato** e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze ana-

grafiche (nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimidazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell'impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la suprema corte ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell'atto di intimidazione - essendo stato il relativo avviso restituito dall'ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, «sconosciuto» - siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza; e la nullità della seconda notificazione - tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove - in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l'atto a persona addetta all'ufficio o, quanto meno avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario).

Cass., 31 luglio 2006, Sez. III, n. 17439.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1713.

La **richiesta di ammissione di nuove prove** in appello, ex art. 345 c.p.c., è sottoposta al vaglio del giudice di merito, che le ammetterà solo ove indispensabili ai fini del decidere; il potere di apprezzamento di tale necessario presupposto di ammissibilità della prova **non è però del tutto discrezionale** ma deve essere esercitato secondo criteri logici che il giudice ha il dovere di indicare e che possono essere oggetto di censura in sede di legittimità nei limiti della rilevabilità del vizio di omessa, irrazionale o contraddittoria motivazione (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non provato nel suo esatto ammontare il danno patrimoniale subito per la riparazione di una autovettura danneggiata in uno scontro stradale senza pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale formulata nell'atto di appello, con articolati specifici relativi alla consistenza dei danni riportati dal veicolo).

Cass., 13 luglio 2006, Sez. I, n. 15917.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1536.

Nell'azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, **legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante** (nella specie, il fondo era stato costituito solo dall'altro coniuge), in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito; né rileva la mancanza del *consilium fraudis*, in capo a tale coniuge, atteso che, non avendo egli partecipato all'atto di costituzione del fondo, non può trovare applicazione la previsione di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., ma, semmai, quella di cui al n. 2, in quanto, quale beneficiario, la sua posizione è assimilabile a quella del terzo (nella fattispecie la suprema corte ha altresì confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva statuito che non era richiesta nemmeno la consapevolezza - da parte di detto coniuge - del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori, trattandosi di atto per lui a titolo gratuito in quanto il bene assoggettato al vincolo era di esclusiva proprietà del coniuge stipulante).

Cass., 7 luglio 2006, Sez. I, n. 15489.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1526.

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare **effetti interruttivi del corso della prescrizione** (ex art. 2943, comma 1, c.c.) con **decorrenza retroattiva** alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione in cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza», non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.

Cass., 4 luglio 2006, Sez. III civ., n. 15271.

- in *Il Foro Italiano*, I, n. 12/06, pag. 3373.

Qualora la **domanda riconvenzionale** non ecceda la competenza del giudice della causa principale, con essa può dedursi anche un **titolo non dipendente** da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un **collegamento oggettivo** che giustifichi l'esercizio da parte del giudice della discrezionalità che può autorizzare il *simultaneus processus*.

Cass., 28 giugno 2006, Sez. I, n. 14980.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1518.

Ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per **prova scritta** deve intendersi qualsiasi **documento** che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine **all'esistenza del diritto di credito azionato**; conseguentemente, ove il credito si fondi su una cambiale, è sufficiente, per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto, la produzione di detta cambiale in fotocopia.

Cass., 22 giugno 2006, Sez. II, n. 14436.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1699.

La **notificazione è giuridicamente inesistente** solo nella ipotesi in cui l'atto esorbitsi completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso, invece, in cui sussistano **violazioni di tassative prescrizioni** del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della stessa strada), la notificazione **deve considerarsi nulla**.

Cass., 22 giugno 2006, Sez. II, n. 14428.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/06, pag. 1699.

Il termine assegnato alla parte, a norma dell'art. 331 c.p.c., per **l'integrazione del contraddittorio** ha natura perentoria ed il giudice non ha potere di **prorogarlo**, né prima, né dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti, sicché la sua inosservanza e causa di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio, a prescindere dalle ragioni che l'abbiano determinata, salvo che la parte interessata non dimostri la propria impossibilità all'osservanza del detto termine per fatto a lei non imputabile né per dolo, né per colpa.

Cass., 20 giugno 2006, Sez. I, n. 14266.

- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1512.

In tema di **successione nel processo**, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. - il quale stabilisce che, quando la parte viene meno per morte od altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto - presuppone la **qualità di erede**, a seguito di valida accettazione della eredità, sicché l'assenza di siffatta qualità esclude la *legitimitas ad causam*, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. L'accertamento del difetto di *legitimitas ad causam*, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.

Trib. Venezia, 27 settembre 2006.

- in *Il Corriere del Merito*, n. 1/07, pag. 24.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) occorre distinguere il **foro esclusivo del consumatore** riferito ad una competenza territoriale esclusiva ma derogabile con clausola oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 33 comma 2, lett. u), dal **foro inderogabile del luogo di residenza** del consumatore previsto dall'art. 63 per le sole controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed i contratti a distanza.

Trib. Arezzo, 19 luglio 2006, n. 658/06.
- in *Diritto Comunitario e Degli Scambi Internazionali*, n. 2/06, pag. 343.

Il **luogo di consegna** dei beni costituisce criterio di individuazione della **competenza** per tutte le obbligazioni comunque scaturenti dal contratto di compravendita, compresa quella relativa al pagamento del prezzo.

Va esclusa, pertanto, l'applicabilità di criteri diversi, che possono operare soltanto nell'ipotesi in cui non sia individuabile un luogo di consegna.

Trib. Milano, 7 giugno 2006.
- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 12/06, pag. 2691.

A seguito della modifica introdotta con la novella di cui alla l. 23 giugno 2006, n. 51, in materia di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., costituisce **mera facoltà** delle parti instaurare il successivo **giudizio di merito**.

Pertanto, non deve più considerarsi condizione di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio cautelare l'indicazione delle domande di merito.

Trib. Mantova, 18 maggio 2006.
- in *Diritto dell'Internet*, n. 1/07, pag. 30.

I fatti acquisiti tramite **Internet** non possono definirsi **nozioni di comune esperienza** ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

* * *

PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI

Cass., 30 novembre 2006, Sez. civ., n. 25507.
- in *Guida al Diritto*, n. 5/07, pag. 20, con nota di Mario Piselli.

In materia di **esecuzione forzata**, sia l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono atti indifferenti **all'estinzione anticipata del processo** esecutivo, nel senso che questa non ne determina la caducazione.

Cass., 17 marzo 2006, Sez. III, n. 5906.
- in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/06, pag. 1506.

La disciplina **dell'opposizione agli atti esecutivi** deve essere coordinata con le regole in tema di **sanatoria degli atti nulli**, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno; né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'insistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c..

Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la relativa regolarità formale al fine di procedere all'espropriazione immobiliare, **non è soggetto a termine perentorio** (art. 557, comma 2, c.p.c.), sicché non è nulla l'ordinanza di vendita ove tali atti vengano allegati al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma, la notificazione del titolo contrattuale esecutivo non essendo invero nemmeno richiesta ai fini della promozione dell'azione esecutiva sull'immobile ipotecato laddove trattisi di realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari da parte degli istituti di credito fondiario (art. 20, comma 3, 40 e 43 r.d. n. 646 del 1905).

Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 settembre 2006.
- in *Giurisprudenza Civile*, n. 12/06, pag. 2680.

In caso di **reiterazione di vendite con ribasso** del prezzo, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del procedimento esecutivo per **carenza di attivo**, vista la mancanza in concreto di apprezzabili probabilità del successo del suo proseguimento e l'inutilità di meri rinvii.

ANTITRUST E CONCORRENZA SLEALE

Trib. S. Maria Capua Vetere, 18 agosto 2006.

- in *Il Corriere del Merito*, n. 1/07, pag. 54.

Avvalersi delle informazioni in possesso dell'ex dipendente di un'impresa concorrente il quale, prima di dimettersi, si sia appropriato dei tabulati contenenti l'elenco dei clienti con i prodotti acquistati ed i prezzi praticati, al fine di contattare, sulla scorta dei dati contenuti nei documenti sottratti, i soggetti indicati negli stessi offrendo loro i medesimi prodotti e praticando loro un ribasso dei prezzi costituisce una fattispecie illecita di concorrenza ai sensi dell'art. 2598 n. 3.

* * *

MARCHI E BREVETTI

Trib. Comunità Europee, 15 giugno 2005, n. T-7/04.

- in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, n. 3/06, pag. 467, con nota di Giuseppina di Salvatore.

Nonostante l'**identità dei prodotti** di cui trattasi, il grado di **somiglianza tra i marchi** in questione non è sufficientemente elevato perché si possa ritenere che il pubblico spagnolo di riferimento possa credere che i prodotti di cui è causa provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Pertanto, contrariamente a quanto ha ritenuto l'UAMI nella decisione impugnata, non esiste **rischio di confusione** tra tali marchi ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b., del regolamento n. 40/94.

Trib. Palermo, 14 febbraio 2006.

- in *Giurisprudenza di Merito*, n. 1/07, pag. 70.

Il marchio «*Circo Massimo*», registrato per lo **svolgimento di attività circense**, è valido in quanto presenta idonea capacità distintiva, non coincidendo affatto con la generica denominazione del servizio di riferimento, atteso che le due parole che lo compongono evocano, nella loro combinazione, una celeberrima struttura dell'antica Roma, e pertanto **va tutelato**, anche in via cautelare, a fronte di condotte di usurpazione compiute da terzi.

* * *

DIRITTO FISCALE E TRIBUTARIO

Cass., 16 febbraio 2007, Sez. trib., n. 3682.

- in *www.ipsodaily.it*.

Rimborso escluso in caso di adesione al condono La presentazione, da parte del contribuente, di un'**istanza di condono** ai sensi dell'art. 9, legge n. 289/2002, preclude al contribuente stesso ogni possibilità di rimborso **dell'IRAP** per le annualità d'imposta definite mediante l'agevolazione.

Cass., 16 febbraio 2007, Sez. trib., n. 3672.

- in *www.ipsodaily.it*.

Si ha esercizio di "**attività autonomamente organizzata**" - soggetta ad **IRAP** - quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia, che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Pertanto, l'imposta non è applicabile ove in concreto i **mezzi personali e materiali** di cui si è avvalso il contribuente costituiscono un mero ausilio della sua attività personale: non è quindi soggetto ad IRAP il professionista che svolge l'attività professionale senza dipendenti, con attrezzature consistenti in telefono, automezzo, PC, mobili d'ufficio.

* * *

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO

CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI REVOCATORIA ORDINARIA.

L'orientamento giurisprudenziale univoco della Corte di Cassazione, con riguardo **all'azione revocatoria ordinaria**, instaurata allo scopo di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale realizzato in pregiudizio dei creditori, con specifico riferimento al profilo inerente la sussistenza della **legittimazione passiva**, è stato per decenni quello di ritenere detta azione correttamente proposta non solo nei confronti del coniuge debitore del soggetto promotore dell'azione, ma anche nei confronti dell'altro coniuge, a prescindere dal fatto che anche quest'ultimo fosse a sua volta obbligato nei confronti dell'attore.

Quindi l'elemento determinante per ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo ai soggetti che avevano costituito un fondo patrimoniale era identificato dalla giurisprudenza **semplicemente nella partecipazione al negozio revocando** (*ex plurimis*: Cass. n. 5402/04).

L'orientamento riportato in precedenza è stato però messo in discussione da una recente sentenza con la quale la Suprema Corte (Cass. n. 11582/05), mutando quello che pareva essere un principio ormai definitivamente acquisito dall'ordinamento, ha stabilito che **l'elemento determinante** al fine di verificare la sussistenza della legittimazione passiva nell'azione *ex art. 2901 c.c.*, avente ad oggetto un fondo patrimoniale, non è tanto la partecipazione alla costituzione del fondo stesso, bensì la **qualità di debitore** nei confronti del soggetto attore.

Le conseguenze dell'orientamento ora esposto, qualora lo stesso in futuro dovesse divenire quello preminente, sono di rilevante portata.

Infatti, al fine di scongiurare eventuali pronunciamenti che accertino l'insussistenza della legittimazione passiva, nonché i costi derivanti dalla conseguente condanna al pagamento delle spese legali, il soggetto che avrà interesse alla dichiarazione di inefficacia di un fondo patrimoniale istituito in suo pregiudizio, dovrebbe premurarsi di citare in giudizio solo il coniuge suo debitore, e non anche l'altro, indipendentemente dalla partecipazione dello stesso alla costituzione del fondo.

Un'ulteriore mutamento di tendenza della Corte di Cassazione, è ravvisabile nel recente pronunciamento n. 15917/06, con il quale è stata non solo

ribadita la legittimazione passiva, nell'azione revocatoria ordinaria, del coniuge il quale ha preso parte alla costituzione del fondo patrimoniale revocando, ma anche del coniuge che non ha preso parte a detto negozio.

La più recente statuizione della Corte Suprema è stata originata da una riflessione circa la natura del fondo patrimoniale, il quale, come previsto dall'art. 167 c.c., viene costituito allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.

La giurisprudenza quindi, in considerazione della finalità del fondo patrimoniale, ritiene che un pronunciamento in merito alla revocabilità dello stesso debba necessariamente intervenire nei confronti di entrambi i coniugi, i quali quindi sono legittimati passivi per il solo fatto di appartenere al medesimo nucleo familiare ed indipendentemente dalla loro partecipazione alla costituzione del fondo.

In ragione di quanto ora esposto si evince che gli evidenti dubbi che attualmente permangono circa quale profilo debba essere considerato come preminente, al fine di ravvisare l'esistenza della legittimazione passiva nell'azione revocatoria, potranno essere dipanati solo a seguito di un auspicabile consolidamento di un orientamento giurisprudenziale uniforme da parte della Corte di legittimità.

DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO:

Paola Guidi

(p.guidi@lascalaw.com);

Simona Daminelli

(s.daminelli@lascalaw.com);

Raffaella Tavacca

(r.tavacca@lascalaw.com);

Guido Malberti

(g.malberti@lascalaw.com);

Cesare Grassini

(c.grassini@lascalaw.com);

Sabrina Savazzi

(s.savazzi@lascalaw.com);

Laura Terenzi

(l.terenzi@lascalaw.com).

DIRITTO FALLIMENTARE

LA NUOVA DISCIPLINA DEI MANDATI DI PAGAMENTI.

L'ABI ha recentemente diffuso una Circolare (Prot. LG/006215 del 6 dicembre 2006, a disposizione dei Lettori di Iusletter) con la quale si segnala la comunicazione del Presidente del Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, Dott. Quatraro, volta ad impartire disposizioni in merito alla designazione della banca presso cui il curatore provvede all'apertura del conto corrente di pertinenza delle procedure concorsuali, nonché in tema di **mandato di pagamento** e di **modalità dei pagamenti** delle predette procedure.

La necessità di una disciplina organica in detta materia era già nata nel corso del 2003 allorché le note vicende (anche penali) che hanno coinvolto alcuni curatori milanesi avevano determinato una modifica dei sistemi di **controllo** utilizzati dal Tribunale Fallimentare **sull'operato dei curatori**, commissari e liquidatori con particolare riferimento ai pagamenti effettuati o ricevuti nel corso di procedure fallimentari (Circolare del 13 ottobre 2003, a disposizione dei Lettori).

Senonché la recente riforma del diritto fallimentare e le maggiori responsabilità che incombono ora sui Curatori hanno indotto il Presidente della Sezione Fallimentare *"ad anticipare la pubblicazione di parte della maxi-circolare (che è in fase di completamento) riguardante:*

- a) *la designazione della banca ed il deposito delle somme riscosse;*
- b) *l'apertura del conto corrente;*
- c) *il mandato di pagamento;*
- d) *le modalità di pagamento".*

Per quanto concerne il primo punto, la Circolare precisa che ancorché la scelta dell'Ufficio Postale o della Banca presso cui aprire il conto corrente di pertinenza della procedura appartenga alla esclusiva competenza del Curatore (e non più del Giudice Delegato) e non sia più necessaria l'autorizzazione del Comitato dei Creditori sarebbe opportuno che quest'ultima autorizzazione venisse, comunque, richiesta.

La **documentazione** che il Curatore deve presentare **all'atto di apertura del conto** è costituita da: l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo rilasciati in originale dalla cancelleria e dei documenti di identificazione e dello specimen di firma del curatore.

Quanto ai **mandati di pagamento**, la nuova legge prevede, all'art. 34, che *"il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del Giudice Delegato".*

E' quindi richiesto:

- l'originale del mandato di pagamento del Giudice Delegato (che è depositato nel fascicolo della procedura);
- la copia conforme che viene rilasciata al Curatore e da questo portata in banca per effettuare il prelievo della somma il cui pagamento è stato autorizzato dal GD.

Il nuovo mandato di pagamento è redatto in duplice esemplare:

- il primo esemplare (custodito dal Cancelliere e non consultabile dal pubblico) sarà compilato dal Curatore (commissario o liquidatore) nella parte informativa. Il cancelliere riporterà, in cifre e in lettere, la somma il cui pagamento è stato autorizzato e la data e i destinatari del provvedimento autorizzativo ed apporrà il timbro dell'ufficio sull'originale e sulla copia;
- il secondo esemplare del andato dovrà avere la seguente annotazione *"copia conforme esente dal pagamento dei diritti di cancelleria"* e sarà consegnata al Curatore e da questi alla banca per il prelievo e l'esecuzione del pagamento.

Quanto, infine, alle **modalità di pagamento**, la Circolare precisa che anche per i fallimenti dichiarati dal 17 luglio 2006 e regolati dalla nuova legge fallimentare il mezzo ordinario di pagamento, tanto per i terzi debitori del fallito (a qualunque titolo) quanto per il Curatore sarà il bonifico bancario sostituibile dall'assegno circolare solo su espressa autorizzazione del Giudice Delegato.

DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE:

Luciana Cipolla

(l.cipolla@lascalaw.com);

Daniela Calvano

(d.calvano@lascalaw.com);

Monica Biella

(m.biella@lascalaw.com);

Simone Bertolotti

(s.bertolotti@lascalaw.com);

Flora Schiavenato

(f.schiavenato@lascalaw.com);

Davide Greco

(d.greco@lascalaw.com).

DIRITTO SOCIETARIO

IL MERCATO DEI SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO IN ITALIA E IN EUROPA: UN RAFFRONTO TRA LE INDAGINI DELL'ANTITRUST ITALIANA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato, in data 1 febbraio 2007, le conclusioni dell'indagine conoscitiva riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari, avviata a fronte di evidenze relative all'esistenza di prezzi elevati nonché a seguito di numerose segnalazioni di eccessiva onerosità dei servizi bancari *retail* pervenute da consumatori e da loro Associazioni. L'Autorità ha, in particolare, esaminato i settori dei servizi di conto corrente, di incasso di pagamento ed i servizi bancari e non bancari ad essi correlati.

L'indagine trova il suo fondamento giuridico nell'art. 12, comma 2, della Legge n. 287/90 (meglio nota come Legge Antitrust), ora applicabile anche al settore bancario, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a **indagini conoscitive di natura generale** nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata. **Nessun potere sanzionatorio spetta in quest'ambito all'Autorità**, che al contrario, una volta accertati i fattori che conducono a distorsioni concorrenziali nel mercato "indagato", propone i possibili rimedi, invitando eventualmente le imprese interessate ad un tavolo di discussione. Qualora, in occasione di un'indagine ex art. 12, l'Autorità riscontri degli illeciti ascrivibili a singole imprese (cartelli, intese, abusi di posizione dominante), la stessa avvia un'apposita istruttoria volta ad accertare la sussistenza o meno dei presunti illeciti.

La Relazione evidenzia alcune **distorsioni del sistema competitivo**, oltre che la scarsità di spinte concorrenziali tra gli operatori, l'esistenza di barriere all'ingresso per i *new comers*, nonché notevoli ostacoli alla mobilità della clientela e alla scelta ottimale da parte della stessa. E ciò in un contesto di allineamento verso l'alto dei prezzi dei prodotti bancari al dettaglio, che paiono assestarsi ad un livello uniforme in tutto il paese ed essere al contempo i più alti d'Europa. In via esemplificativa, il confronto dei valori di spesa media per il conto corrente in Italia con quelli prevalenti nel resto d'Europa, effettuato dall'Autorità, mostra che la spesa per il c/c in Italia è superiore a quella di tutti gli altri paesi considerati (la differenza di costo oscilla tra il 17% con la Germania e l'83% con l'Olanda). Inoltre, il risultato di un'analisi di correlazione tra il valore delle **spese di conto corren-**

te per la tenuta/gestione del conto e le **commissioni per gli specifici servizi utilizzati** dal correntista, da un lato, e **i tassi attivi e passivi applicati**, dall'altro, ha condotto l'Autorità ad escludere che i conti a spesa più alta trovino compensazione per il correntista in tassi più remunerativi o tassi debitori inferiori.

I principali fattori d'indebolimento della concorrenza sono ricondotti, in primo luogo, a problemi informativi per il consumatore, rappresentati dalla scarsa trasparenza e inadeguatezza delle informazioni rese dalle banche, circostanza che potrebbe consentire agli operatori di fissare i prezzi a livelli superiori a quelli di un contesto competitivo, grazie anche al mantenimento di una domanda non in grado di effettuare scelte ottimali e consapevoli. Per quanto attiene, inoltre, alla sostanziale staticità della clientela, due elementi, fra gli altri, sono stati riscontrati dall'Autorità come ostativi al passaggio del consumatore da una banca all'altra: l'esistenza di c.d. *switching cost* (costi monetari di entrata/uscita) eccessivamente onerosi e di tempi lunghi e/o incerti per la chiusura dei rapporti (particolarmente frenanti in tal senso i costi di chiusura, ora aboliti in tutto il territorio nazionale in virtù dell'art. 10 della Legge n. 248/2006, i quali continuano invece ad essere applicati in molti altri Stati dell'Unione Europea); e la diffusione di politiche di *tying* da parte degli istituti di credito, ovvero di pratiche commerciali che prevedono che la vendita di un prodotto (prodotto legante), sia condizionata alla vendita di un altro prodotto (prodotto legato), senza che sia possibile acquistare il prodotto richiesto separatamente. E' stato riscontrato, in proposito, che più del 64% delle banche richiede che la prestazione di servizi di compravendita/gestione titoli avvenga in presenza di un c/c; più del 42% richiede l'apertura di un c/c per la concessione di un mutuo e più del 90% per il rilascio di una carta di credito. Si aggiunga che, in caso di chiusura del rapporto di c/c, il più delle volte la banca revoca altresì i servizi c.d. accessori.

Per quanto riguarda la **tipologia dell'offerta**, sono stati additati **i c.d. conti a canone**, largamente diffusi nel nostro paese, che si caratterizzano per la presenza di una spesa fissa annua (canone), la quale, a seconda della struttura può ricomprendere o escludere diverse voci di spesa. Secondo le risultanze dell'indagine, i conti a canone comporterebbero, in realtà, spese ulteriori rispetto al costo fisso onnicomprensivo: il correntista dovrebbe, cioè, corrispondere, nel caso di tali conti correnti, commissioni ulteriori per numerosi servizi attinenti alla movimentazione del conto (quali i bonifici) e/o connessi al medesimo. Premianti, invece, i conti a consumo, che condurrebbero ad un risparmio significativo per il cliente e i conti puramente on-line, con i quali sembrerebbe che la spesa media di c/c possa essere ridotta all'incirca del 60%.

In sintesi, i risultati ottenuti mostrano che per 9 profili di consumatori su 10 **sono i conti a consumo quelli che presentano, a parità d'uso, la spesa annua più contenuta**, seguiti dai conti a canone ad operazioni illimitate e da quelli a canone con operazioni limitate.

Da una parte, l'Autorità ha, dunque, riconosciuto che, nel caso specifico dei servizi bancari, elementi peculiari, tra i quali il carattere fiduciario del rapporto banca/cliente nonché la circostanza che ragioni di economicità possono indurre il consumatore a ritenere preferibile il mantenimento di un solo rapporto, possono essere certamente addotti come spiegazione dell'indebolimento della pressione concorrenziale esercitata dalla domanda. D'altro canto, la Relazione lascia intravedere la possibilità che esiti di mercato che conducono, ad esempio, a prezzi più elevati di quelli riscontrabili nel contesto internazionale possano derivare da comportamenti posti in essere strategicamente dalle banche. In tal senso, scelte commerciali che rendono costosa la chiusura dei rapporti con la banca o che ostacolano la capacità del cliente di comprendere e comparare le caratteristiche e i prezzi dei servizi offerti sul mercato, sono, secondo l'Autorità, condotte idonee ad aumentare il potere di mercato degli operatori e, quindi, i prezzi dei prodotti.

La Commissione Europea ha, a sua volta, condotto un'indagine simile, con riguardo a carte di pagamento, sistemi di pagamento e servizi bancari *retail* in Europa. Sorprendentemente, i risultati, pubblicati il 31 gennaio 2007, indicano che **problemi speculari a quelli riscontrati dall'Autorità italiana tra correntisti e istituti di credito esistono**, con diversa intensità da Stato a Stato, **in tutta Europa**.

Questi i principali elementi rilevati: frammentazione dei mercati a livello nazionale e, in molti Stati membri, difficoltà d'accesso al mercato da parte di banche straniere; mancanza di trasparenza; problemi sulle procedure di pagamento; grosse differenze sui costi degli stessi servizi tra i diversi Stati membri a fronte di una sostanziale rigidità dei prezzi all'interno di ogni territorio nazionale; diffusione di politiche di *tying* da parte delle banche; ma, soprattutto, come sintetizzato dal Commissario Europeo per le Politiche di Concorrenza, Neelie Kroes, "è troppo difficile e costoso cambiare conto in banca".

Questi elementi suggeriscono ancora una volta, come rileva la stessa la Commissione Europea in alcuni passaggi della sua Relazione, che sia essenzialmente la struttura stessa del mercato bancario dei servizi *retail* ad essere caratterizzata da diverse barriere, sia di natura regolamentare che comportamentale, che contribuiscono a rallentare le spinte competitive auspiccate dalle Autorità, non ultime le differenze giuridiche, culturali e di regolamentazione tra i vari Stati membri, che favoriscono la frammentazione dei mercati lungo i con-

fini nazionali, nonché la sostanziale uniformità degli stessi all'interno di tali confini. Queste barriere incidono, naturalmente, in misura maggiore o minore a seconda della contestuale presenza di altri fattori, quali le condotte e le politiche commerciali messe in atto dagli istituti di credito e soprattutto l'esistenza di normative di settore che incentivino l'assetto concorrenziale.

In ogni caso, la Relazione sottolinea che le pratiche di *tying* attuate dagli istituti di credito europei nel settore dei servizi bancari *retail* hanno effetti significativi nella limitazione della concorrenza e, come tali, saranno guardate con particolare diffidenza da parte della Commissione Europea, la quale ha sollecitato le Autorità antitrust dei singoli Stati membri ad indagare ulteriormente la compatibilità di tali pratiche con le regole di concorrenza. La Commissione ha, inoltre, nominato un gruppo di esperti che esaminino il fenomeno della mobilità della clientela con riferimento ai c/c bancari, al fine di valutare le misure adottate per agevolare l'apertura e la portabilità del conto corrente sia su base nazionale che su base transfrontaliera.

Secondo la Commissione, inoltre, l'adesione al progetto SEPA (*Single Euro Payments Area*), che costituirà un'area unica di pagamento in Euro, onde migliorare l'efficienza e diminuire i costi dei pagamenti al dettaglio, e l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte delle banche e/o di loro Associazioni, come già avvenuto in qualche Stato membro, rappresenterebbero alcuni primi rimedi per incrementare la concorrenza nel settore.

DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A:

Carlo Emanuele Rossi
(e.rossi@lascalaw.com);

Claudia Casagrande
(c.casagrande@lascalaw.com);

Danilo Restuccia
(d.restuccia@lascalaw.com);

Valentina Zanelli
(v.zanelli@lascalaw.com);

Simona Nicolosi
(s.nicolosi@lascalaw.com).

MERCATI FINANZIARI

CONSOB: DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE RECANTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (11971/99), AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI (11522/98) E AL REGOLAMENTO MERCATI (11768/98).

A partire dal 2 febbraio è stata avviata la **consultazione con le associazioni di categoria** e gli operatori del mercato su un folto gruppo di proposte di modifiche regolamentari al fine di **adeguare la normativa secondaria alle disposizioni contenute nel TUF**, come modificato dalla Legge sul risparmio (Legge 262/2005) e dal correlato decreto correttivo (d.lgs. 303/2006).

Le ipotesi di modifica hanno riguardato i seguenti argomenti:

- redazione dei documenti contabili (art. 154 - *bis* del Tuf);
- valutazioni del merito di credito (art. 114, co. 8 del Tuf);
- informazioni sull'adesione a codici di comportamento (artt. 124-bis e 124 - *ter* del Tuf);
- organi di controllo degli emittenti titoli quotati e titoli diffusi;
- limiti al cumulo degli incarichi assumibili presso altre società e determinazione dei termini e dei modi di informazione della Consob e del pubblico circa gli incarichi assunti (art. 148 - *bis* del Tuf);
- disciplina della revisione contabile (Parte IV, Titolo III, Sezione VI, del Tuf);
- disposizioni attuative dell'art. 117 - *ter* del Tuf in materia di finanza etica;
- modalità di elezione di amministratori e sindaci di emittenti quotati (artt. 147 - *ter*, comma 1, e 148, comma 2 del Tuf);
- informazioni in materia di attribuzioni di stock option (art. 114 - *bis*, comma 1 del Tuf);
- disciplina dell'offerta di prodotti assicurativi a contenuto finanziario regole di condotta applicabili alla sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni (art. 25 - *bis* del Tuf);
- fusione per incorporazione di una società non quotata in una società quotata quando gli attivi operativi della quotata siano significativamente inferiori a quelli della non quotata (art. 117 - *bis* del Tuf);
- controllo periodico delle informazioni fornite al pubblico dagli emittenti quotati (art. 118 - *bis* del Tuf);
- principi e regole attinenti all'organismo per i promotori finanziari ed all'attività svolta dagli stessi promotori finanziari (art. 31, comma 6 del Tuf);
- le condizioni che le società controllate istituite fuori dall'Unione europea devono rispettare affini-

ché la società controllante possa essere quotata in un mercato regolamentato italiano;

- le condizioni che non consentono la quotazione sui mercati nazionali di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

- i criteri di trasparenza e i limiti per la quotazione su mercati regolamentati italiani di società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.

Degli esiti delle consultazioni verrà data notizia nel sito internet della Consob, dove è altresì possibile reperire le proposte di modifica del regolamento Consob.

DIRETTIVA PROSPETTI: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA RECEPITO LA DISCIPLINA EUROPEA SULLE INFORMAZIONI DEI PRODOTTI FINANZIARI.

Il **passaporto europeo** per i prospetti è legge anche in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 7 marzo il decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2003/71/Ce relativa al prospetto, sfiorando di almeno una ventina di mesi la scadenza del 31 luglio 2005.

Con tale decreto legislativo l'ordinamento italiano ha recepito il principio secondo cui il **prospetto degli strumenti finanziari comunitari** approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine non ha bisogno di ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante. Tale **mutuo riconoscimento** si applicherà ad una ampia gamma di prodotti finanziari nei casi di offerta di vendita e di sottoscrizione, di ammissione alla negoziazione e quotazione su tutti i mercati regolamentati.

In verità la Consob, con il Regolamento 809/2004, emanato il 29 aprile 2004, ha anticipato i tempi sulle modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/Ce per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.

DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI/REAL ESTATE:

Christian Faggella
(c.faggella@lascalaw.com);

Sabrina Galmarini
(s.galmarini@lascalaw.com);

Vittorio Accarino
(v.accarino@lascalaw.com).

INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE COME GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

Le norme sulla tutela dei dati personali riguardanti le misure minime di sicurezza, che impongono l'obbligo di dotare i prestatori di lavoro di credenziali di autenticazione (*username e password*) con diversi profili di autorizzazione (cioè differenziando i diversi livelli di accesso in relazione alle mansioni svolte), hanno costituito il substrato normativo di due recenti ed interessanti pronunce della Corte di legittimità in materia di licenziamento del dipendente per giusta causa.

Entrambe le sentenze in commento riguardano la **violazione, da parte del prestatore di lavoro**, dell'art. 2105 del Codice Civile, che vieta al lavoratore, tra l'altro, di divulgare notizie attinenti all'organizzazione aziendale ed ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo che possa recare ad essa pregiudizio.

La prima pronuncia ha stabilito che il comportamento posto in essere dal **dipendente**, consistente **nell'accesso ad una cartella protetta sul server aziendale** di cui di cui il medesimo non possiede le credenziali autorizzative, configura una **responsabilità contrattuale**, in relazione alla violazione dello spazio riservato di un soggetto titolare del diritto di disporre delle informazioni ivi contenute. Il diritto citato implica, quindi, la facoltà di escludere l'accesso indesiderato di terzi. Tale comportamento è riconducibile alla inosservanza dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 Codice Civile che, secondo consolidata giurisprudenza, vieta qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all'inserimento nella struttura del lavoratore dell'impresa e sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. 7/11/2006 – 9/1/2007, n. 153).

La seconda pronuncia riguarda il caso di un dipendente che aveva comunicato le proprie **credenziali di autenticazione ad un terzo**, attraverso le quali quest'ultimo si è connesso alla rete informatica della società.

Secondo la Corte, il datore di lavoro è legittimato al recesso dal rapporto nel caso in cui il dipendente diffonda, all'esterno dell'azienda, dati che permettano a terzi l'accesso abusivo ad una grande massa di informazioni destinate a rimanere riservate. La Corte di Cassazione, confermando la sen-

tenza della Corte di Appello, ha affermato che il **licenziamento** è sanzione commisurata alla gravità del comportamento, precisando che la valutazione di tale proporzionalità si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, ove sorretto da motivazioni logiche apprezzabili.

L'art. 2105 del Codice Civile, vietando al lavoratore di diffondere notizie attinenti all'organizzazione ed alla produzione dell'impresa, garantisce la tutela del patrimonio aziendale, definito, citando la sentenza n. 3067/1999 della Suprema Corte, domicilio informatico.

La giurisprudenza di legittimità - sia civile che penale - condivide l'orientamento finalizzato alla tutela del domicilio informatico e, pertanto, la sottrazione di dati aziendali riservati, a seguito di abusiva intromissione nella rete informatica del datore di lavoro, concreta una giusta causa di licenziamento del lavoratore.

Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito, altresì, che la perdita del posto di lavoro è una **sanzione proporzionata a tale tipo di violazione** e non ha alcuna importanza il fatto che la *password* in questione consenta l'accesso come semplice *user* del sistema, senza la possibilità di fare copia dei *files* in esso contenuti, ma solo di scaricare statistiche e materiale pubblicitario.

La sentenza in commento richiama espressamente una precedente decisione (Corte di Cassazione n. 2560/1993) che ha considerato legittimo il licenziamento del dipendente che ha sottratto documenti aziendali riservati. L'orientamento giurisprudenziale è rimasto invariato, quello che è cambiato sono solo le modalità di sottrazione delle informazioni riservate da parte del prestatore di lavoro (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. 13/9/2006, n. 19554, Pres. Ciciretti - est. De Matteis).

Infine, appare opportuno evidenziare che dette violazioni, per essere provate in giudizio, presuppongono che il datore di lavoro ponga in essere dei trattamenti di dati conformi alle disposizioni riguardanti la privacy.

DIPARTIMENTO INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY:

Daniela De Pasquale

(d.depasquale@lascalaw.com);

Massimiliano Pappalardo

(m.pappalardo@lascalaw.com);

Luisa Fiorina

(l.fiorina@lascalaw.com);

Andrea Antognini

(a.antognini@lascalaw.com).

DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E "ADR"

DIRETTIVA 2005/29/CE SULLA DIFESA DEL CONSUMATORE DALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI.

La **legge comunitaria per il 2005** delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, i decreti legislativi necessari per dare attuazione, tra le altre, alla direttiva relativa alle **pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori** nel mercato interno (a modifica delle precedenti direttive n. 84/450 Cee, n. 97/7/Ce, n. 98/27/Ce e n. 2002/65/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento n. 2006/2004). La Direttiva mira ad armonizzare le discipline nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato interno e di ridurre gli ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera di beni e servizi.

Ai sensi dell'art. 5, la Direttiva in esame indica due criteri generali da applicare per determinare se una pratica sia sleale:

a) la contrarietà alle norme di diligenza professionale, laddove questa è intesa come quel grado di competenza e cura di cui ogni buon professionista deve dare prova, conformemente alle norme di pratica commerciale generalmente riconosciute nel suo settore di attività specifico;

b) la falsità o idoneità a falsare la decisione del consumatore (laddove il consumatore di riferimento per valutare l'impatto di una pratica, è il c.d. consumatore medio, ovvero quello normalmente informato e ragionevolmente attento e cauto).

Accanto ai principi generali, la Direttiva elenca una sorta di *"lista nera"*, costituita da una trentina di pratiche commerciali di per sé sleali, a prescindere da ogni ulteriore valutazione, e, come tali, proibite in tutta l'Unione Europea.

La lista individua al suo interno due distinte categorie di **pratiche commerciali sleali: quelle ingannevoli e quelle aggressive** – art. 5, par. 2.

Le pratiche commerciali aggressive – una novità introdotta dalla Direttiva – sono quelle che, tenuto conto delle circostanze e delle caratteristiche del caso specifico, mediante molestie, coercizione o indebito condizionamento, limitano o siano idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti mai preso. La Direttiva intende proteggere il consumatore da tutte quelle pratiche che, pur non

assurgendo a violenza o minaccia, fanno leva sulla sensibilità e emozioni o, semplicemente, la pazienza del consumatore, impedendogli di assumere una decisione economica consapevole e attenta. Ad esempio: non è di per sé aggressiva la promozione per telefono che permetta al consumatore di scegliere se continuare ad essere informato sul prodotto; sarà aggressiva la una voce automatica che propone alla *"vittima-consumatore"* un acquisto per telefono ogni giorno, tre volte al giorno per un mese e che consente al consumatore di liberarsi da tale voce solo non rispondendo al telefono.

Le pratiche ingannevoli sono invece quelle che contengono **informazioni false** o che, anche se veritiere, sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Esse possono essere **realizzate sia con azioni che con omissioni**.

Il riferimento è, ad esempio, alla natura e alle caratteristiche di un prodotto: si pensi al produttore che omette di rendere conoscibili le informazioni sostanziali di cui il consumatore medio ha bisogno per poter effettuare una scelta consapevole; oppure che presenti in modo poco chiaro e ambiguo le caratteristiche del proprio prodotto.

Concludendo: la Direttiva offre sicuramente l'opportunità di armonizzare e modernizzare la legislazione di ogni Stato membro nella tutela del consumatore contro le pratiche sleali poste in essere da imprese. Non si occupa, tuttavia, degli effetti delle pratiche sleali tra imprese: se contro le pratiche sleali previste dalla Direttiva potessero agire anche i professionisti, nel loro interesse e nell'interesse dei consumatori, si avrebbe un più efficiente controllo sulla sua effettiva applicazione. L'emanazione della Direttiva sarebbe stata una buona occasione per cominciare a disciplinare livello comunitario anche il settore delle pratiche commerciali tra imprese.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO CIVILE, FAMIGLIA E ADR:

Paola Ventura
(p.ventura@lascalaw.com);

Diego Tresoldi
(d.tresoldi@lascalaw.com);

Stefano La Porta
(s.laporta@lascalaw.com).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA DI CUI ALLE "MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE". (DECRETO LEGGE N. 7 DEL 2007, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 260 DEL 1 FEBBRAIO 2007).

Un provvedimento di sicuro impatto mediatico come il decreto Bersani *bis*, basti pensare alla risonanza della norma sull'abolizione dei costi di ricarica per i servizi di telefonia mobile, non poteva non riguardare un aspetto, quello **dell'acquisto di immobili** attraverso la stipulazione di **mutui ipotecari**, che interessa un numero sempre più consistente di famiglie.

L'eterogeneo pacchetto delle misure introdotte, trova la propria genesi, come riportato in una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, nelle numerose segnalazioni provenienti dai singoli cittadini e dalle associazioni dei consumatori, nonché dalle indagini conoscitive svolte dall'Antitrust.

Le norme ora in commento, relative ai mutui ipotecari, si concentrano in tre articoli, dall'art. 6 all'art. 8, relativi rispettivamente: alla **semplificazione del procedimento di cancellazione** delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui immobiliari, al **divieto di clausole penali per l'estinzione anticipata** del contratto ed alla cosiddetta **"portabilità del mutuo"**.

L'art. 6, in particolare, garantisce al soggetto che abbia interamente adempiuto all'obbligazione di pagamento nascente dal contratto di mutuo bancario, il diritto di conseguire la piena disponibilità dell'immobile, senza necessità di dover affrontare ulteriori spese per la cancellazione dei gravami iscritti.

Ai fini della cancellazione ipotecaria, ai sensi dell'art. 2882 c.c. era, infatti, necessario ottenere dal creditore un atto notarile di assenso alla cancellazione che doveva successivamente essere annotato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. La nuova disposizione stabilisce, invece, che il mutuatario, una volta estinta l'obbligazione garantita dall'ipoteca ed, a condizione che il creditore sia un soggetto esercente l'attività bancaria, ne possa ottenere la cancellazione senza dover richiedere alla banca la sottoscrizione autenticata dell'atto di assenso.

Entro trenta giorni dall'avvenuta estinzione del contratto sarà, infatti, sufficiente una comunica-

zione dell'istituto di credito alla Conservatoria dei Registri Immobiliari perché quest'ultima provveda d'ufficio, alla cancellazione dell'ipoteca; ove, invece, ricorrano impedimenti, la banca dovrà, entro il medesimo termine, darne comunicazione al debitore.

La norma prevede, inoltre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni del decreto.

In merito, la prescrizione di cui sopra è da ritenersi applicabile, oltre alle eventuali clausole contrattuali in contrasto con le nuove disposizioni, al rinvio effettuato dall'art. 2882 c.c., comma 2, relativo alle formalità necessarie per la presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore alla cancellazione, agli artt. 2821 e 2835 c.c., con riguardo alle forme autentiche richieste rispettivamente, per la concessione e per l'iscrizione dell'ipoteca.

L'art. 7 è, invece, finalizzato ad impedire, per i nuovi contratti di mutuo immobiliare, in particolare se stipulati per l'acquisto della prima casa, la pattuizione di clausole che impongano al debitore una prestazione patrimoniale in favore della banca, nel caso di estinzione anticipata o parziale ed a consentire, per i contratti vigenti, la riconduzione delle clausole penali ad equità.

Per quest'ultima ipotesi la legge ha previsto la definizione di un **accordo fra l'ABI e le associazioni dei consumatori** e, nel caso di mancato raggiungimento dello stesso entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, la riconduzione ad equità delle clausole penali stabilita dalla Banca d'Italia.

L'articolo n. 8 riguarda, invece, la cosiddetta **"portabilità dei finanziamenti bancari"** che consente al mutuatario, attraverso l'istituto della surrogazione per volontà del debitore, di cui all'art. 1202 c.c., di estinguere il primo mutuo trasferendo, a favore del nuovo mutuante, le garanzie accessorie del credito, senza perdere i benefici fiscali già acquisiti per la prima casa.

DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI:

Silvia Folcini

(s.folcini@lascalaw.com);

Laura Gotti

(l.gotti@lascalaw.com);

Isabella Rago

(i.rago@lascalaw.com);

Luigi Menegazzoli

(l.menegazzoli@lascalaw.com).

DIRITTO TRIBUTARIO

L'OTTIMIZZAZIONE FISCALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL FALLIMENTO.

Non è infrequente, durante una procedura fallimentare, che il **curatore** abbia a disposizione **importanti somme di denaro** (derivante per esempio da una vendita di un cespite) e che questa liquidità per un determinato periodo di tempo non debba essere immediatamente utilizzata ma sia **"parcheggiata" in attesa di un piano di riparto** (anche parziale).

Quasi sempre le somme sono depositate in un conto corrente bancario intestato alla procedura, e stante **lo scarso rendimento dei conti correnti**, gli interessi maturati coprono le spese di gestione del conto e subiscono tra l'altro un immediato prelievo fiscale attraverso una ritenuta del 27% a titolo di acconto.

L'articolo 34 della Legge fallimentare (Legge 16 Marzo 1942 n.267) nella versione modificata in vigore dal 16 luglio 2006, prevede tuttavia la possibilità *"se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato"*.

Tale soluzione dovrebbe essere preferita dal curatore non solo perché i rendimenti (lordi) offerti dai titoli Pubblici (BOT, CCT e BPT) con durata compresa tra i 3 e i 18 mesi sia, quasi sempre, almeno doppia se non tripla rispetto a quella dei conti correnti ordinari (oggi un rendimento di un conto non supera l'1,5% mentre i titoli pubblici oscillano intorno al 4%), ma anche perché attraverso tali strumenti è possibile in molti casi azzerare l'imposizione sui rendimenti ottenuti a tutto vantaggio della procedura.

Per i soggetti esercenti attività di impresa, quali ad esempio società di capitali, società di persone o imprenditori individuali le ritenute sugli interessi maturati sul conto corrente sono operate dall'intermediario bancario a titolo di acconto. In tal senso tali ritenute potranno essere scomutate dall'imposta dovuta e qualora risultasse un eccedenza a credito dalla dichiarazione, tale credito potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/97 o chiesto a rimborso. Tuttavia a motivo del fatto che nel fallimento la dichiarazione dei redditi ex articolo 183 del TUIR è subordinata alla preventiva chiusura della proce-

dura, il predetto credito sarebbe di fatto *"congelato"* sino a quel momento.

Diverso trattamento subiscono invece i proventi finanziari derivanti da investimenti in titoli di Stato. Gli stessi, infatti, sono corrisposti dall'emittente, ai soggetti esercenti attività di impresa, senza operare alcuna ritenuta. Tali soggetti definiti *"lordisti"* incamerano quindi l'interesse *"lordo"*, senza cioè subire le ritenute. Ovviamente i predetti soggetti indicheranno a dichiarare l'interesse percepito in dichiarazione dei redditi facendolo concorrere alla base imponibile (Ires o Irpef a seconda che si tratti di società di capitali o società di persone o imprese individuali).

Poiché la procedura concorsuale, come noto, non incide sullo status di società commerciale del soggetto fallito, lo stesso continua, seppur astrattamente a produrre reddito di impresa. In ragione del particolare meccanismo che disciplina la tassazione del reddito di impresa nel fallimento - nel quale l'emersione del reddito imponibile si verifica solo quando l'eventuale eccedenza all'esito del riparto finale (residua attivo) sia superiore al patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura - l'emersione di reddito reveniente dal periodo concorsuale costituisce un evento del tutto eccezionale.

In sostanza per i soggetti falliti gli interessi corrisposti sui titoli di Stato rappresenterebbero, nella maggioranza dei casi, un provento non tassato.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi tramite e-mail al Dott. Alberto De Candia.

DIPARTIMENTO TRIBUTARIO:

Angelo Carlo Colombo
(a.colombo@lascalaw.com);

Alberto De Candia
(a.decandia@lascalaw.com);

Marilena Biella
(ma.biella@lascalaw.com);

Cristina Fontana
(c.fontana@lascalaw.com);

Enrico Tosi
(e.tosi@lascalaw.com);

Enrico Bezzi
(e.bezzi@lascalaw.com).

BREVISSIME

AVVISI DI VENDITA SU INTERNET.

Il Ministero della Giustizia, con decreto del 31 ottobre 2006, pubblicato in G.U. il 22 dicembre 2006, ha stabilito i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di beni immobili e mobili registrati, precisando altresì che detti siti devono essere gestiti da soggetti aventi forma societaria. (s.d.)

PUBBLICITA' DEI TABACCHI.

Con sentenza 12 dicembre 2006, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato legittima la direttiva del Consiglio 26 maggio 2003 mn. 2003/33/Ce, con cui sono stati introdotti alcuni divieti in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. (s.d.)

RAPPORTO KPMG E-RETAIL FINANCE IN ITALIA.

Il dodicesimo rapporto di *Kpmg Advisory* analizza il profilo quantitativo e qualitativo degli utenti italiani di *e-banking* e di *e-trading*, con riferimento al secondo semestre 2005, evidenziando una crescita pari al 7% del tasso di penetrazione del canale bancario interattivo tra la popolazione italiana, con un progressivo aumento dell'offerta e della richiesta di servizi on line. (c.g.)

RIFORMA FALLIMENTARE A MILANO.

Il Tribunale di Milano in data 3 febbraio 2007 ha diffuso una circolare, con la quale ha sviluppato una delle problematiche emergenti dalla nuova disciplina fallimentare, ovvero quella relativa alle modalità di liquidazione, da parte del curatore, dei beni del fallito. (s.d.)

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 7 febbraio 2007, n. 21, ha stabilito che la riscossione dell'iscrizione a ruolo derivante dall'avviso di accertamento può essere sospesa ove l'atto possa formare oggetto di autotutela e sussista, per il contribuente, il rischio di un danno grave ed irreparabile. (s.d.)

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

Il giorno 30 Dicembre Monica Biella dello Studio di Milano è diventata mamma della bellissima Emma. Congratulazioni!!

* * *

LEGGE NEL PALLONE: RITORNA LA CORAZZATA LA SCALA.

Nello scorso numero - dopo le quattro sconfitte iniziali e la speranza di portare a casa la prima vittoria di misura alla fine del minuto da recuperare contro Bird & Bird - si invocava il *turnaround* della squadra dello Studio.

Siamo stati ascoltati oltre le più rosee aspettative. Quel minuto è stato un patimento (per un soffio gli avversari non pareggiano), ma da allora la cavalcata è stata quasi irresistibile: altre 5 vittorie (Discepolo 7-4; Pedersoli 7-3; DLA Piper 2-1; Toffoletto 9-1; Santamaria 5-2) e un solo pareggio con Jones Day (4-4).

In classifica si è così risaliti ad un settimo posto (su 19) più consono al blasone.

Il morale è alle stelle ... e si confida di mantenersi in quota! (Il Mister).

* * *

CONVEGNI

"I nuovi confini dell'Accertamento Tributario" - Hotel Michelangelo di Milano, 8 marzo 2007, organizzato da Seminari di specializzazione.

Partecipazione di:
Enrico Tosi (e.tosi@lascalaw.com).

"La Legge sulla Privacy dieci anni dopo" - Università Commerciale Luigi Bocconi, 2 marzo 2007, Organizzato dall' IDC (Istituto di Diritto Comparato) "A. Sraffa".

Partecipazione di:
Andrea Antognini (a.antognini@lascalaw.com).

"Private Banking e Private Equity: quali complementarità?" - Milano 26 febbraio 2007, organizzato da ASAM Eventi.

Partecipazione di:
Giuseppe La Scala
(g.lascalaw@lascalaw.com).

"Seminario in materia di riforma della procedura esecutiva immobiliare" - Tribunale di Torino, 22 febbraio 2006, organizzato dalla Commissione scientifica del Consiglio Ordine Avvocati di Torino.

Partecipazione di:
Edoardo Natale (e.natale@lascalaw.com).

"Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale" - Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, 12 e 13 febbraio 2007, organizzato C.S.M. IX COMMISSIONE Ufficio dei referenti per la formazione decentrata.

Partecipazione di:
Massimiliano Pappalardo
(m.pappalardo@lascalaw.com);
Daniela De Pasquale
(d.depasquale@lascalaw.com).

* * *

BIBLIOTECA

NUOVI ACQUISTI



● **PUBBLICATO "BASILEA 2, IAS E NUOVO DIRITTO SOCIETARIO - NUOVA EDIZIONE AMPLIATA".**

Bancaria Editrice, la casa editrice dell'ABI, ha pubblicato, nel gennaio 2007, la nuova edizione del testo "Basilea 2, Ias e nuovo diritto societario" - a cura di Paolo Pogliaghi, Walter Vandali e Corrado Meglio - che raccoglie tutte le principali novità scaturite all'indomani dell'entrata in vigore delle tre normative oggetto del volume e cioè il nuovo Accordo di Basilea, gli standard contabili internazionali IAS e la riforma del diritto societario. Le predette normative hanno introdotto cambiamenti tra loro strettamente correlati, se non altro perché indirizzati a imprese che devono operare e collaborare, secondo criteri di trasparenza informativa. Tali cambiamenti vengono ampiamente analizzati nel volume, secondo un'impostazione interdisciplinare che mira ad indagare, non solo gli impatti del nuovo contesto normativo sulle banche, ma anche a coglierne tutte le interdipendenze e interconnessioni. A Giuseppe La Scala (che con Valentina Zanelli e Pierluigi Ponso aveva già scritto il capitolo dedicato alla capitalizzazione della nuova S.r.l. mediante l'emissione di titoli di debito) è stato ora affidato il

contributo del capitolo primo "Sistema dualistico e sistema monistico", curato con Valentina Zanelli. Il capitolo valuta le novità dei nuovi sistemi di *corporate governance*, introdotti con la riforma societaria ed analizza le prime applicazioni pratiche dei predetti modelli, quali a titolo esemplificativo, la fusione tra Banca Intesa e San Paolo Imi, in relazione alla quale il sistema dualistico è stato scelto quale modello di amministrazione e controllo della società nata per incorporazione della seconda nella prima. Chi avesse difficoltà a reperirlo può contattare la redazione di Iusletter.

● **Abbadessa P. e Portale G.B. (a cura di), *Il Nuovo Diritto Delle Società Vol. 1 e 2*, UTET, 2006.**

Il testo si propone di formulare un'opinione di insieme nei confronti della riforma del diritto delle società di capitali, porgendo, in particolare modo, l'attenzione ai profili esegetici ed alcuni temi sistematici e culturali che il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha posto in evidenza.

● **Al Mureden E. (a cura di), *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, IPSOA, 2006.**

Il testo analizza la situazione del coniuge economicamente debole attraverso l'esame degli strumenti attualmente finalizzati a tutelarne la posizione, ossia:

- l'assegno di mantenimento post-matrimoniale;
- il diritto alla pensione di reversibilità e ad una percentuale del TFR;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la comunione legale dei coniugi;
- l'impresa familiare ex art. 230 *bis* c.c.;
- la disciplina della declaratoria d'invalidità del matrimonio.

Viene, inoltre, condotta una comparazione con gli strumenti di tutela del coniuge debole vigenti nel diritto inglese e statunitense.

- Cacciamani C. (a cura di), **I fondi immobiliari ad apporto specializzati**, EGEA, 2006.

Il testo, frutto di *mix* di conoscenze e metodologie di analisi accademiche e di competenze tecniche di professionisti del settore, mette in evidenza in modo critico i vantaggi e gli svantaggi dei fondi immobiliari ad apporto specializzati.

Valutazione delle performance dei fondi esistenti, disamina delle questioni di tipo normativo, aspetti fiscali sia del fondo che dei soggetti apportanti, problematiche gestionali connesse con *l'asset allocation* e la gestione finanziaria, nonché l'esame di fondi esistenti costituiti con immobili del settore alberghiero rendono il testo di sicuro interesse per i professionisti del settore.

- Corradin C. e Spina S. (a cura di), **Guida alla tassazione degli immobili**, IPSOA, 2006.

Il testo aggiornato con le novità della Manovra Bersani (D.L. 233/2006 conv. L. 248/2006) esamina tutti gli ambiti impositivi in cui si articola la fiscalità immobiliare.

L'imposizione diretta, l'IVA, le imposte di Registro, ipotecarie e catastali, e l'imposta comunale sugli immobili sono puntualmente esaminate nella casistica riguardante i privati, le imprese e i professionisti. Particolare rilevanza assumono le disposizioni in materia di rettifica alla detrazione dell'IVA in conseguenza delle novità in materia di cessione e locazione anche finanziaria di immobili introdotte dal Decreto Bersani.

- D'Aurora A., **Manuale operativo del pignoramento**, Esperta edizioni, 2006.

Il testo si propone come guida operativa del processo esecutivo, alla luce delle più recenti modifiche del codice di procedura civile, privilegiando l'aspetto operativo senza tralasciare gli orientamenti giurisprudenziali.

- Florida G. (a cura di), **Il riassetto della proprietà industriale**, GIUFFRÈ, 2006.

Commento al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 coordinato con le modifiche apportate dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 di attuazione della direttiva 2004/48/CE, nonché alla legge 22 febbraio 2006, n. 78 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

L'opera, sotto forma di commentario articolo per articolo, rispecchia sostanzialmente le valutazioni che hanno condotto alla formulazione dei singoli articoli del Codice della Proprietà Industriale, costituendo pertanto uno strumento fondamentale che sostituisce i lavori preparatori.

- Lo Cascio G. (a cura di), **Il Concordato Preventivo**, GIUFFRÈ, 2007.

Studio dedicato all'istituto del concordato preventivo alla luce della riforma introdotta nel marzo 2006 e comprensivo dei primi interventi giurisprudenziali e dottrinali.

- Presti G. (a cura di), **Società Cooperative**, EGEA e GIUFFRÈ, 2006.

Il testo commenta gli articoli 2511 - 2548 del Codice Civile, così come sono stati modificati dal d.lgs. 6/03, ponendo l'attenzione sulle finalità perseguite dalla riforma del diritto societario, tra cui quella di assicurare il raggiungimento della "funzione sociale" delle cooperative e dello "scopo mutualistico" dei soci cooperatori.

Si segnala che alcuni articoli sono stati commentati dal Prof. Marco Lamandini, *of counsel* dello Studio La Scala & Associati.

- Riccio D. (a cura di), **La famiglia di fatto**, CEDAM, 2006.

Il testo offre una panoramica completa della regolamentazione giuridica della famiglia di fatto soffermandosi sui temi maggiormente discussi quali il regime patrimoniale delle parti, l'interruzione della convivenza e le sue conseguenze, la successione del convivente ed il risarcimento danni mortis causa del convivente e la convivenza omosessuale. Il volume offre, inoltre, una comparazione con altri ordinamenti giuridici, quali quelli dei Paesi di *Common Law*, i paesi latini americani, l'Africa e l'Asia;

- Spiotta M. (a cura di), **Il Curatore Fallimentare**, ZANICHELLI, 2006.

Interessante monografia volta ad approfondire l'aspetto della posizione del curatore fallimentare e dei limiti alla legittimazione processuale relativamente alle azioni da questi proponibili.

-
- Stazi A. (a cura di), **Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza**, GIUFFRÈ, 2006.

L'opera offre un quadro completo, dal punto di vista sia giuridico che economico, della nuova modalità di trasmissione radiotelevisiva costituita dalla televisione in mobilità, e delle nuove opportunità tecnologiche ed economiche offerte. In particolare il volume si sofferma sulle principali questioni giuridiche riconnesse all'innovazione tecnologica ed al processo di "convergenza digitale", sull'intervento regolatorio posto in essere dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito alla radiotelevisione mobile, nonché sui profili di tutela della concorrenza, il ruolo ed i limiti dell'azione antitrust al riguardo.

-
- Tarzia G. (a cura di), **Lineamenti del processo civile di cognizione**, GIUFFRÈ, 2007.

Trattazione dedicata agli istituti fondamentali del giudizio ordinario di cognizione aggiornata alla luce delle recenti riforme del codice di procedura civile.

-
- Tocci M. (a cura di), **La composizione stragiudiziale delle controversie civili**, Prospettivaeditrice, 2006.

Un testo breve, conciso, che prende le mosse dalla legge di riforma n. 580/1993 - che ha attribuito alla Camere di Commercio il compito ed il potere di gestire i servizi di conciliazione - e si prefigge di fungere da guida per coloro che, in qualità di conciliatori o di patroni delle parti, sono chiamati a transigere controversie.

- Tullio L. (a cura di), **Contratto di noleggio, Trattato di diritto civile e commerciale Cicu - Messineo**, GIUFFRÈ, 2006.

La monografia, interamente dedicata ai *charter-parties*, approfondisce gli aspetti dei contratti di trasporto marittimo nel contesto della navigazione non di linea, caratterizzata dalla particolarità delle merci trasportate o delle rotte da seguire.

Il volume, che illustra le singole clausole contrattuali alla luce della giurisprudenza anglosassone, è impregiato da un'interessante ricostruzione storica dell'istituto del trasporto marittimo, a partire dalla *locatio navis romana*.

-
- Vettori G. (a cura di), **Commentario codice del consumo**, CEDAM, 2007.

Commentario al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che fornisce un commento, esplicativo ed analitico, ad ogni singolo articolo del testo legislativo e che contiene anche utili riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali riguardanti la tutela dei consumatori.

-
- Principe C. (a cura di), **Formulario del Processo Civile**, CESI, 2007.

-
- Trabucchi A. (a cura di), **Commentario breve al codice civile**, CEDAM, 2007.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 5 marzo 2007:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 6/2006;
Banche e Banchieri, n. 5/2006;
Bollettino Tributario, n. 1/2007;
Circolari Assonime, n. 11/2007;
Contabilità Finanza e Controllo, n. 2/2007;
Contratto e Impresa, n. 6/2006;
Contratto e Impresa/Europa, n. 2/2006;
Corriere Tributario, n. 7/2007;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 4/2006;
Diritto dell'Informazione dell'Informatica, n. 4-5/2006;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 7/2005;
Diritto e Pratica delle Società, n. 3/2007;
Diritto del Turismo, n. 1/2007;
Famiglia e Diritto, n. 2/2007;
Fiscalità Internazionale, n. 1/2007;
Forum Fiscale, n. 12/2006;
Giurisprudenza Commerciale, n. 33/2006;
Giurisprudenza di Merito, n. 1/2007;
Giustizia a Milano, n. 11/2006;
Giustizia Civile, n. 10/2006;
Guida al Diritto, n. 9/2007;
I Contratti, n. 11/2006;
Il Corriere Giuridico, n. 1/2007;
Il Diritto d'Autore, n. 4/2006
Il Diritto Fallimentare, n. 6/2006;
Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali, n. 5/06;
Il Diritto Industriale, n. 1/2006;
Il Fallimento, n. 1/2007;
Il Fisco, n. 7/2007;
Il Foro Italiano, n. 1/2007;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 9/2006;
Il Merito, n. 2/2007;
Impresa Commerciale e Industria, n. 12/2006;
Int'l Lis, n. 2/2006;
Italian Intellectual Property, n. 2/2006;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 6/2006;
Le Società, n. 1/2007;
Pratica Professionale, n. 26/2006;
Rivista dell'Esecuzione Forzata, n. 3/2006;
Rivista delle Società, n. 4/2006;
Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 6/2006;
Rivista di Diritto Industriale, n. 4-5/2006;
Rivista di Diritto Tributario, n. 11/2006;
Trust & Attività Fiduciarie, n. 4/2006.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

Massimario del Foro Italiano.

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 23506 del 31 ottobre 2006** (n. 9/2006 - fasc. n. 17-18).

Questo numero è stato chiuso il giorno 09 marzo 2007.

IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale
**LA SCALA VENTURA PESENTI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI COLOMBO
& ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com
ROMA 00187, Via Lazio, 6 - TEL. 06/42011978 - FAX 06/42085939 - roma@lascalaw.com
TORINO 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782 - FAX 011/4344737 - torino@lascalaw.com
VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com
VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com
MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

Redattore Capo

Luciana Cipolla

Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)
Vittorio Accarino
Andrea Antognini
Simone Bertolotti
Monica Biella
Claudia Casagrande
Alberto De Candia
Cesare Grassini
Davide Greco
Massimo Lattuada
Guido Malberti
Massimiliano Pappalardo
Luigi Menegazzoli
Isabella Rago
Flora Schiavenato
Paola Ventura
Valentina Zanelli

Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna - Alessia Caltagirone

Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio a cura di Alessia Caltagirone (a.caltagirone@lascalaw.com) alla quale ci si può rivolgere per riceverla (anche via e-mail) e per ottenere copia di tutto il materiale citato. Tutti i numeri di Iusletter, dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico sul sito www.lascalaw.com.



"Ladies and gentlemen, is there a bankruptcy attorney on board?"